

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

21° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1985

Presidenza del Presidente TAVIANI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo» (679), d'iniziativa del senatore Malagodi ed altri senatori

«Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere dell'eccezionalità» (826), d'iniziativa dei senatori Pozzo e Romualdi

«Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo» (838), d'iniziativa del senatore Salvi ed altri senatori

«Realizzazione di programmi integrati plurisetoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità» (1091), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione del servizio speciale per gli interventi straordinari e di emergenza»

(1105), d'iniziativa del senatore Anderlini ed altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1091; assorbimento dei disegni di legge nn. 679, 826, 838 e 1105)

PRESIDENTE Pag. 2, 6, 7 e *passim*
ANDERLINI (*Sin. Ind.*) 8, 16, 17 e *passim*
DELLA BRIOTTA (*DC*), *relatore alla Commissione* 5, 11, 20 e *passim*
ORLANDO (*DC*) 15, 26, 39 e *passim*
PASQUINI (*PCI*) 6, 16, 23 e *passim*
PAVAN (*DC*) 38, 39
PIERALLI (*PCI*) 13, 34, 37 e *passim*
PINTUS (*Sin. Ind.*) 70
POZZO (*MSI-DN*) 14, 75
PROCACCI (*PCI*) 32, 44, 51 e *passim*
RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 4, 12, 19 e *passim*
RANALLI (*PCI*) 21, 22
SALVI (*DC*) 6, 11, 13 e *passim*
SCHIETROMA (*PSDI*) 16, 42
SIGNORINO (*Misto-PR*) 6, 7, 16 e *passim*
VELLA (*PSI*) 16, 41, 57 e *passim*

I lavori hanno inizio alle ore 9,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «**Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo**» (679), d'iniziativa del senatore Malagodi ed altri senatori
- «**Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere dell'eccezionalità**» (826), d'iniziativa dei senatori Pozzo e Romualdi
- «**Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo**» (838), d'iniziativa del senatore Salvi ed altri senatori
- «**Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità**» (1091), approvato dalla Camera dei deputati
- «**Istituzione del servizio speciale per gli interventi straordinari e di emergenza**» (1105), d'iniziativa del senatore Anderlini ed altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1091; assorbimento dei disegni di legge nn. 679, 826, 838 e 1105)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: «Norme relative agli interventi straordinari per la lotta alla fame nel mondo», d'iniziativa dei senatori Malagodi, Bastianini, Palumbo e Fiocchi; «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, concernenti la cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo e interventi straordinari di emergenza aventi il carattere dell'eccezionalità», d'iniziativa dei senatori Pozzo e Romualdi; «Modifiche alle disposizioni sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo», d'iniziativa dei senatori Salvi, Mancino, Martini, Ceccatelli, Padula, Colombo Svevo, Codazzi, Beorchia e Romei Roberto; «Realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o più aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità», già approvato dalla Camera dei deputati; «Istituzione del servizio speciali per gli interventi straordinari e di emergenza», d'iniziativa dei senatori Anderlini, Milani Eliseo, Pasquino e Enriques Agnoletti.

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 14 febbraio.

Poichè la discussione generale si è chiusa nella seduta del 5 febbraio scorso, propongo ora di passare all'esame ed alla votazione degli articoli prendendo a base il disegno di legge n. 1091.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Do pertanto lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, un sottosegretario di Stato agli affari esteri

con i poteri di Commissario straordinario, previsti dalla presente legge, per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, individuate ai sensi dell'articolo 2.

Il Commissario straordinario resta in carica fino all'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo e comunque non oltre il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire la sicurezza alimentare e sanitaria con particolare riferimento all'infanzia, alla maternità e alla condizione della donna.

I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma.

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti.

Al primo comma i senatori Pasquini e Procacci propongono un emendamento sostitutivo delle parole dall'inizio a: «Commissario straordinario», con le parole: «Il Ministro degli affari esteri, mediante specifica delega ad un sottosegretario di Stato, esercita le funzioni e i poteri».

Sempre al primo comma, il senatore Signorino propone di sostituire le parole: «un sottosegretario di Stato agli affari esteri con i poteri di Commissario straordinario, previsti dalla presente legge», con le seguenti: «un Alto Commissario».

Al primo comma, inoltre, il senatore Signorino propone di sostituire le parole: «del maggior numero possibile di persone», con le seguenti: «di almeno tre milioni di persone».

Al primo comma, in fine, il senatore Signorino propone di aggiungere le seguenti parole: «Tali programmi costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che, assumendo come priorità la riduzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita, assicuri la base per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un processo di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine».

Il senatore Anderlini, propone di sostituire il primo comma con il seguente:

«Al fine di realizzare interventi straordinari e di emergenza in una o più aree dei paesi poveri del mondo, caratterizzate da situazioni di carestia e calamità naturali, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri i poteri di cui ai successivi articoli della presente legge».

Al secondo comma il senatore Anderlini propone di sostituire le parole: «Il Commissario straordinario resta in carica» con le parole: «I predetti poteri sono conferiti».

I senatori Pasquini e Procacci propongono di sostituire il secondo comma con il seguente:

«La presente legge cesserà di avere efficacia allo scadere del diciottesimo mese dalla sua entrata in vigore, e comunque, se precedente, con l'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo».

Il senatore Salvi propone di sostituire i primi tre commi con il seguente:

«Per la realizzazione di programmi d'emergenza integrati e plurisettoriali, al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, individuate ai sensi dell'articolo 2 con particolare riferimento a quelle caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità, il Ministro degli esteri si avvale dei poteri previsti dalla presente legge».

Infine, al quarto comma, il senatore Anderlini propone di sopprimere la parola: «produzione».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, come lei e i colleghi ricorderanno, il Governo nell'ultima seduta aveva chiesto il rinvio della discussione di una settimana al fine di poter presentare un emendamento in ordine al problema sorto riguardo all'articolo 1 del disegno di legge n. 1901.

Infatti, come si ricorderà, in sede di Sottocommissione non si era riusciti a trovare una proposta di soluzione che, da un lato, risolvesse il problema sollevato dalla Commissione affari costituzionali e che, dall'altro, potesse far registrare una larga maggioranza intorno ad una nuova formulazione.

Pertanto, da questo punto di vista, il Governo presenta oggi un emendamento sostitutivo dei primi due commi dell'articolo 1, del seguente tenore: «I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

Ad avviso del Governo, questo emendamento accoglie la proposta fatta dalla Commissione affari costituzionali risolvendo i problemi che essa aveva sollevato e resta nello spirito dell'accordo che portò al voto unanime della Camera dei deputati attribuendo questi poteri straordinari al Ministro, prevedendo però una delega per sottolinearne anche il carattere di straordinarietà.

Credo che, risolvendo questo problema, si possa passare ad esaminare gli altri.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che l'emendamento proposto dal Governo ci consenta di riprendere l'esame del provvedimento in modo sereno e anche di offrire alla Commissione una piattaforma su cui vi possa essere una larga convergenza.

L'emendamento del Governo, in sostanza, dà una risposta ai due problemi fondamentali in ordine ai quali il testo della Camera non era sembrato a molti dei colleghi chiaro e convincente. Ciò avveniva segnatamente per l'articolo 1, il quale, come i colleghi sanno, prevedeva che il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nominasse con proprio decreto un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri con i poteri di Commissario straordinario che, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvalsesse del servizio nuovo istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, utilizzando il personale da esso dipendente e il personale comandato da altre Amministrazioni; prevedeva inoltre che vi fosse un coordinamento con le strutture già esistenti al Ministero.

Con tale formulazione si intendeva dare una caratterizzazione che ne sottolineasse la specialità e l'eccezionalità: cioè, un Commissario, ancorchè operante nell'ambito del Ministero degli affari esteri, con un'operatività che veniva rafforzata dalla possibilità di dare corso a procedure speciali e di avvalersi di una struttura non coincidente con quella del Ministero ma ad essa raccordata.

Il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sostanzialmente si era incentrato, in termini anche fortemente critici, sulla figura del Sottosegretario di Stato con i poteri di Commissario straordinario e, secondo la 1^a Commissione, era necessario ricondurre l'operatività del Sottosegretario nell'ambito del Ministero degli affari esteri in modo più lineare, evitando il rischio di creare una struttura acefala. La 1^a Commissione ci suggeriva altrimenti di trovare soluzioni alternative purchè conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.

Il testo che il rappresentante del Governo ci propone tiene conto del parere della Commissione affari costituzionali: l'autorità proposta è il Ministro degli affari esteri, il quale delega - non si dice che può delegare, ma delega - i poteri straordinari che gli sono attribuiti ad un Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero. Viene così salvaguardato il principio fondamentale del coordinamento degli interventi e si evitano i rischi di frammentazione e di avere strutture acefale.

Si prevede la delega al Sottosegretario come atto dovuto e con ciò si mantiene quindi il carattere particolare del provvedimento, l'esigenza di dare corso a situazioni speciali con strutture speciali finalizzate alla lotta alla fame.

È una soluzione ineccepibile dal punto di vista giuridico, che nulla toglie all'efficacia e alla operatività del disegno di legge.

Mi auguro che questo testo possa registrare la massima convergenza di consensi da parte dei colleghi. Devo però aggiungere per chiarezza che il giudizio positivo sul compromesso raggiunto dà per scontato che insieme alla formulazione dell'articolo 1 si mantenga l'impianto del provvedimento segnatamente per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 3.

Vi è poi tutta una serie di altri emendamenti, presentati da senatori appartenenti a diversi Gruppi politici.

Al riguardo, dal punto di vista generale, occorrerà, a mio avviso, verificarne la coerenza rispetto al testo del disegno di legge quale risulterà dopo l'eventuale approvazione dell'emendamento del Governo.

Qualche emendamento potrà anche essere accolto, se risulterà migliorativo dal punto di vista tecnico rispetto all'impianto del provvedimento.

Naturalmente, la Commissione può anche decidere, una volta accolto l'emendamento del Governo, di approvare il disegno di legge così come è. Ritengo comunque che qualche emendamento migliorativo soprattutto dal punto di vista tecnico debba essere accettato, verificandone ovviamente - ripeto - la coerenza rispetto all'impianto generale del provvedimento.

PRESIDENTE. Senatore Salvi, il suo emendamento rimane anche dopo quello presentato dal Governo?

SALVI. Sì, signor Presidente; bisognerebbe però coordinarlo con l'emendamento del Governo.

PASQUINI. Anche a nome del senatore Procacci dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati all'articolo 1 e di essere favorevole alla proposta del Governo.

SIGNORINO. Signor Presidente, illustrerò soprattutto il mio giudizio sull'emendamento del Governo, in quanto la mia proposta di modifica corrisponde ad una presa di posizione del mio partito che è stata sempre molto netta, mentre l'emendamento presentato dal Governo introduce un fatto nuovo che va valutato attentamente.

Anzitutto mi meraviglio che da parte del Governo si sia aspettato tanto, si è chiesto persino un rinvio di una settimana quando erano già state espresse in Commissione posizioni che andavano nello stesso senso. Non mi sembra, da questo punto di vista, una grande elaborazione politica, ma serve a chiarire l'*iter* di questa vicenda politico-parlamentare: come è iniziata e come va oggi a finire.

A me sembra evidente che pochissimi partiti, quasi nessuno, hanno creduto alla politica che veniva attuata con questo disegno di legge, malgrado i voti espressi nell'altro ramo del Parlamento, malgrado le numerose prese di posizione e dichiarazioni formali. La maggioranza di governo ha assunto una posizione estremamente discutibile, anzi in questa sede è stata inesistente. E come poteva, d'altra parte, il Governo difendere le sue stesse posizioni contenute nel testo approvato dalla Commissione esteri della Camera, se non ha maggioranza, se quindi è un Governo che non può governare? Abbiamo visto rappresentanti dei partiti di maggioranza che si staccavano dalle posizioni ufficiali del Governo, una Democrazia cristiana scissa in varie posizioni, un Partito repubblicano in costante polemica con i suoi alleati di governo, un Partito liberale assente, il Partito socialdemocratico assente. È stata un po' la vicenda dei misteri buffi, e uno dei misteri maggiori è stato

rappresentato dal Governo che ora aderisce alle posizioni del Partito comunista. È inutile cercare di coprirlo.

PRESIDENTE. Anche di una parte dei democristiani.

SIGNORINO. Anche di una parte dei democristiani, ma faccio presente che mentre il Partito comunista ha sempre sostenuto la posizione che mantiene oggi e che fa passare nel provvedimento, la Democrazia cristiana ha avuto se non altro una posizione pendolare.

Credo che vada messo in rilievo come nessun partito, salvo forse negli ultimi tempi il Partito socialista, nessun partito della maggioranza abbia veramente fatto proprio il disegno di legge, malgrado che alla Camera ci sia stata sulla legge Piccoli una convergenza di circa duecento parlamentari, quasi tutti, anzi tutti rappresentanti dei partiti di maggioranza.

Credo che proprio il disinteresse dei partiti abbia portato ad un deterioramento progressivo del disegno di legge al nostro esame, senza che ci fosse neanche bisogno di uno scontro politico; il disegno di legge è vittima di una non volontà politica.

La mia impressione è che se questo iter si prolungasse ulteriormente, andremmo veramente ad una liquidazione completamente indolore che nasce proprio da questa convergenza straordinaria di volontà negative soprattutto da parte dei partiti della maggioranza.

Del Partito comunista posso soltanto dire che si è inserito in questa situazione di debolezza oggettiva, di disorientamento, di disinteresse, per far passare una linea che ha sempre sostenuto e che alla Camera ha portato purtroppo a peggiorare la soluzione adottata dalla Commissione esteri e a porre il disegno di legge su un piano inclinato su cui doveva scivolare fatalmente, come infatti succede. Che adesso si ricostituisca una maggioranza unanimistica è un dato scontato, ed è scontato proprio perchè il Governo ed i partiti di maggioranza hanno rinunciato a sostenere una qualsiasi posizione autonoma rispetto all'opposizione.

Mi sembra ormai chiaro che nessuno ci credeva e che quello che si voleva eliminare fosse soprattutto l'avvio di una politica nuova, perchè alla fine lo scontro è su questo: se, cioè, la politica di intervento straordinario deve essere parte settoriale, specifica, limitata, della tradizionale politica di cooperazione sia pure aggiustata, oppure se l'intervento straordinario dev'essere l'avvio di una politica alternativa. Questa era la proposta contenuta nel disegno di legge Piccoli-Cicciomessere; la soluzione che passa è quella di ricondurre l'intervento straordinario nell'ambito della politica tradizionale sia pure mantenendo una specificità che era ed è dettata, credo, dall'inefficienza dell'organismo che ha finora gestito la politica di aiuto pubblico. Proprio su questo è caduta la proposta dell'alto commissario, perchè si trattava di una autorità politica autonoma che rispondeva ad una impostazione strategica non riconducibile nell'ambito tradizionale della politica di cooperazione; per questo il Partito comunista si è opposto. La mancanza di una posizione convinta nei partiti di maggioranza e nello stesso Governo ha lasciato uno spazio vuoto, ed è giusto che ora venga occupato da tesi contrarie alla proposta iniziale e alle stesse posizioni iniziali del Governo. Questo si era già verificato alla Camera e adesso, in

questa sede, si completà il processo già avviato; infatti, già nell'altro ramo del Parlamento si era raggiunta una soluzione puramente illusoria. Nessuno dei partiti di maggioranza era in grado di mantenere quelle che erano le posizioni formalmente dichiarate; non c'era maggioranza alla Camera sulla figura dell'alto commissario malgrado, ripeto, le dichiarazioni e gli impegni di molti partiti, e adesso si completa e si perfeziona questo processo.

Mantengo gli emendamenti: non solo quello che prevede l'alto commissario ma anche l'emendamento tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: «Tali programmi costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che, assumendo come priorità la diminuzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita, assicuri le basi per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un processo di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine».

Ritiro, signor Presidente, l'emendamento tendente a sostituire al primo comma le parole: «del maggior numero possibile di persone», con le altre: «di almeno tre milioni di persone».

Il contesto in cui ci muoviamo renderebbe l'affermazione velleitaria. Insisto sui miei emendamenti perchè chiariscono che ci troviamo in presenza di due proposte politiche alternative; non si tratta di stabilire che dopo un anno e mezzo bisogna abbassare i tassi di mortalità, ma si tratta di precisare che ciò che proponevamo era l'avvio di una nuova politica che tra le sue priorità poneva sia l'abbassamento dei tassi di mortalità - e quindi una risposta adeguata ai fenomeni più esasperati del sottosviluppo - sia l'avviso di processi di autosufficienza economica e alimentare. Tutto ciò è importante perchè segna la discriminante tra le posizioni che io sostengo e quelle che prevalgono nella Commissione.

Voglio aggiungere che proseguendo sulla strada indicata dal Governo e accettata dall'opposizione non raggiungeremo gli scopi. Sarò curioso di vedere, dopo una crisi di Governo, dove andrà a finire la gestione di questa somma rilevante. La linea seguita è precaria, confusa negli obiettivi e timida al punto da essere in partenza svantaggiata rispetto alla politica tradizionale.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere brevemente la seduta. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,30 e sono ripresi alle ore 11,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

ANDERLINI. Signor Presidente, l'articolo 1 della legge che stiamo esaminando tocca due questioni fondamentali e non una sola.

La prima si riferisce alla formula da adottare tra quelle alternative del Commissario, del Sottosegretario-commissario, del Ministro-commissario e ha attratto la nostra attenzione in misura tale da aver avuto l'impressione che una volta sciolto tale nodo tutto il resto fosse pacifico. Sono compiaciuto del fatto che il Governo abbia presentato un emendamento e considero questa presentazione come un successo di coloro che in questa Commissione hanno ritenuto che la formula

dell'alto commissario non fosse accettabile non solo per le ragioni di cui ci ha parlato in maniera chiara la 1^a Commissione, ma anche per ragioni più profonde e impegnative. Ho avuto modo di dire queste cose e non starò a ripeterle ancora.

La seconda questione contenuta nell'articolo 1 si riferisce alla filosofia generale della legge, agli obiettivi, ai fini, alle ragioni che muovono il legislatore a prendere determinate decisioni. Debbo dire che non me la sento di accettare questa parte così come è e questa è la ragione del mio emendamento. In poche parole, la filosofia implicita nell'articolo 1 è quella che ha spiegato il senatore Signorino poco fa: andare a curare la fenomenologia del sottosviluppo e non le cause.

Desidero meglio chiarire la mia posizione politica attraverso gli emendamenti da me presentati all'articolo 1 del testo al nostro esame, nel quale due sono le questioni fondamentali. La prima riguarda l'attribuzione dei poteri che la legge contiene, la seconda gli obiettivi fondamentali e la filosofia dell'intervento.

Mentre non ho che da compiacermi con il Governo per aver presentato un emendamento che risolve il primo di questi problemi in maniera corretta, non posso non sottolineare che per il resto dell'articolo 1 mi trovo su una posizione sostanzialmente diversa.

Qui si affronta la fenomenologia del sottosviluppo; io sono tra coloro che pensano che bisogna curarne le cause. Per andare ad un paragone banale, è come se pensassimo di risolvere oggi i problemi dell'assistenza alle aree depresse del nostro paese con il vecchio sistema delle dame di San Vincenzo o con una minestra calda distribuita ai poveri in organismi puramente caritativi. Fortunatamente anche da noi l'assistenza ha compiuto notevoli passi in avanti negli ultimi decenni ma nel caso oggi al nostro esame torniamo indietro. Che si tratti di una fenomenologia del sottosviluppo e non delle cause del sottosviluppo è evidente anche ad una lettura rapida di alcune parti dell'articolo 1, laddove si parla, per esempio, di «assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame», obiettivo apparentemente semplice ma chi conosce le strutture del Terzo mondo sa come sia difficile andare a trovare coloro che muoiono di fame e come spesso la morte per fame non sia per sottoalimentazione ma anche per altre ragioni complesse e articolate. Formule del genere rivelano che ragioniamo con vecchi canoni mentali.

Si dice inoltre: «in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica». Qui siamo nella contraddizione più flagrante perchè se è emergenza non è endemica: le due parole non possono convivere. Se è emergenza non ha i caratteri dell'endemia, cioè la diffusione e la durata; l'emergenza è localizzata e definita nel tempo.

Ancora: aree caratterizzate «da alti tassi di mortalità». In molti paesi del Terzo mondo i governi non sono in grado di dichiarare la popolazione: immaginatevi se esistono statistiche relative alla mortalità. Il Governo somalo - che ci è particolarmente vicino - dà una stima della popolazione della Somalia che oscilla tra i 3 e 5 milioni a causa dei nomadi. Non esistono statistiche relative ai tassi di mortalità.

Molto semplicemente vorrei che a tutto il primo comma si sostituissero le seguenti parole: «al fine di realizzare interventi straordinari e di emergenza in una o più aree di paesi poveri del mondo

caratterizzate da situazioni di carestia e calamità naturali». Sono questi i casi in cui l'intervento straordinario di emergenza può avere luogo.

Si dice inoltre: «al fine di utilizzare questi interventi sono attribuiti al Ministro degli affari esteri poteri» che il Ministro può delegare o delega ad un sottosegretario. Io preferirei la formula «può delegare».

Solo nei casi in cui ci sia carestia e calamità naturali è giustificato un intervento di emergenza straordinario ma al contrario l'invio indiscriminato di derrate alimentari e farmaceutiche rischia di avere effetti perversi e negativi, signor Presidente. In alcune aree dell'Africa, quando le popolazioni contadine di una determinata zona sanno che in un determinato centro inizierà la distribuzione dei viveri e dei farmaceutici, immediatamente si trasformano in mendicanti. Lagos la capitale della Nigeria, conta 8 milioni di mendicanti che assediano il centro dove vivono le poche migliaia di europei o di africani ricchi o arricchiti. È diventato un problema difficile da risolvere se non con interventi straordinari di inimmaginabile portata. Le mie preoccupazioni sono condivise dal collega Salvi che ha presentato un emendamento al primo comma dell'articolo 1.

Signor Presidente, per il mio primo emendamento all'articolo 1 sarei disposto a votare a favore di quella parte dell'emendamento del Governo in cui si parla del Ministro degli affari esteri e della delega al sottosegretario, ma non posso votare il resto dell'articolo 1. Per cui la mia astensione generale sull'articolo ha questo significato: un sì alla modifica introdotta per quanto riguarda il ruolo del Ministro degli affari esteri e la delega al sottosegretario e un no per il resto.

Il mio secondo emendamento all'articolo 1 è una conseguenza tecnica del primo. Al secondo comma invece di ripetere le parole: «commissario straordinario» dire: «i predetti poteri sono conferiti...».

Ha un certo peso il mio emendamento che modifica il quarto comma che leggo testualmente nella sua attuale formulazione: «i programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto»: per interventi penso ci si riferisca alle derrate alimentari e ai farmaceutici; le infrastrutture di supporto sono probabilmente i magazzini dove depositare le derrate e i farmaceutici. Continua: «alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricoli alimentari». Come «produzione»? In un anno e mezzo - poichè tale è il tempo di durata effettiva della legge - riteniamo di organizzare la struttura a Roma, di attivare tutta la macchina burocratica necessaria e inoltre occuparci anche della produzione di prodotti agricoli alimentari?

Allora la legge diventa altra cosa; allora non è l'emergenza per derrate alimentari e farmaceutici, se dobbiamo andare ad incentivare la produzione, la conservazione e la distribuzione di prodotti agricoli-alimentari. Ed è per questa ragione che propongo, con il mio emendamento 1.3, di sopprimere la parola: «produzione», al quarto comma.

Capisco che siano necessari interventi, dentro le strutture di supporto, alla conservazione e distribuzione dei prodotti agro-alimentari, ma il significato della parola: «produzione», in questo testo, o non è quello che io penso oppure, se è quello che io penso, va, secondo me, cancellato, depennato.

SALVI. Il mio emendamento all'articolo 1 si muove nello spirito della proposta del Governo; ci sono solamente, nel primo comma, due punti che io ho voluto sottolineare con il mio emendamento: uno è quello del carattere di emergenza di questi interventi e quindi l'opportunità di sostituire l'espressione: «programmi integrati e plurisetoriali», al primo comma dell'articolo 1, con l'espressione: «programmi di emergenza integrati e plurisetoriali». Inoltre, sempre al primo comma dell'articolo 1, appare opportuno inserire, dopo la parola: «denutrizione», la dizione: «e comunque in stato di grave necessità». Tutto ciò per sottolineare appunto il carattere di emergenza e di straordinarietà che hanno questi interventi diretti alla lotta alla fame nel mondo.

Il secondo aspetto che ci differenzia dalla proposta del Governo è quello che io avrei, nel primo comma dell'articolo 1, dato facoltà al Ministro degli esteri di riservarsi alcuni dei poteri previsti dalla presente legge e avrei lasciato il tema della delega all'ultimo articolo, un articolo aggiuntivo, perchè mi sembra che, in tutta la legge, lasciare che il Ministro venga citato segni in modo più palese e più chiaro quella che è la responsabilità del Ministro e quella che è la funzione anche di coordinamento e di guida del Ministro rispetto al Sottosegretario che viene all'uopo delegato.

Credo che tutto questo sia nello spirito dell'emendamento del Governo e quindi credo che possa essere accettato.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare ai colleghi in quale ordine voteremo gli emendamenti, prima di passare ad ascoltare le dichiarazioni del relatore e del rappresentante del Governo.

Voteremo prima l'emendamento 1.1 del senatore Signorino; poi l'emendamento 1.1 del senatore Anderlini; poi l'emendamento che riguarda tutti e quattro i commi dell'articolo 1 del senatore Salvi; poi l'emendamento del Governo che riguarda anche il comma secondo; quindi anche l'emendamento 1.2 del senatore Anderlini, l'emendamento 1.3 dello stesso e l'emendamento aggiuntivo del senatore Signorino. Tutto questo, ovviamente semprechè i presentatori insistano per la votazione dei loro emendamenti.

Detto questo, il relatore e il rappresentante del Governo dovrebbero esprimere il loro parere sugli emendamenti in discussione.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Ripeto quanto ho già avuto modo di dire prima, cioè la mia contrarietà a tutti gli emendamenti tranne quello del Governo, perchè, se approvati, modificherebbero la struttura su cui si basa la legge, mentre l'equilibrio che si è raggiunto è un equilibrio che pare un po' compromesso rispetto alle contrapposte esigenze, secondo me.

Gli emendamenti del senatore Signorino difendono, in sostanza, la figura dell'Alto Commissario, che è certamente una formulazione coerente e rispettosa anche del parere che ci è stato espresso dalla Commissione affari costituzionali: però noi abbiamo deciso di non andare su quella ipotesi perchè si vuole, in sostanza, l'approvazione della legge.

Gli emendamenti del senatore Anderlini si muovono in un ambito diverso da quello che costituisce l'impianto della legge, la filosofia generale della legge, che egli non accetta; essi sostanzialmente lascerebbero intatto il potere al Dipartimento e tenderebbero a ricondurre tutto all'interno del Ministero degli affari esteri, riducendo il carattere di straordinarietà e di eccezionalità dell'intervento.

Queste sono le ragioni per le quali voterò contro.

Per quanto riguarda invece gli emendamenti del collega Salvi, lo pregherei di ritirarli in quanto nulla aggiungono, per quanto riguarda la chiarezza di formulazione, all'emendamento proposto dal Governo, mentre per il resto, invece, potrebbero anche rompere l'equilibrio faticosamente raggiunto nella legge.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Do parere contrario a tutti gli emendamenti, tranne ovviamente a quello che ho presentato, ma vorrei motivare brevemente la mia posizione.

Sostanzialmente gli emendamenti riguardano due punti fondamentali dell'articolo 1: la figura di chi è chiamato a dirigere questo servizio speciale e le finalità dell'articolo stesso.

Per quanto riguarda il primo punto, vorrei che i colleghi pensassero un attimo a quale è stato l'*iter*, non solo procedurale, ma politico, che ha portato a questo emendamento. Noi partiamo da una legge nella quale il Governo aveva proposto la figura del Commissario straordinario (definita poi, con il voto finale alla Camera, «Commissario Sottosegretario») al fine di accogliere la giusta istanza, che era stata sollevata da più parti, di sottolineare come questa figura dovesse essere all'interno del Ministero degli esteri e ci dovesse essere quindi un coordinamento politico reale ed arriviamo oggi ad una formulazione che elimina la dizione: «Commissario straordinario» e lascia quella di: «Sottosegretario di Stato agli affari esteri», che di per sé, a mio avviso, accoglie pienamente questa esigenza.

Quindi c'è un motivo preciso per il quale si è scelta la dizione: «li delega» e non quella: «li può delegare», un motivo che non voglio certo nascondere perchè è un motivo sul quale evidentemente c'è stata una riflessione, ma anche un accordo; e, da questo punto di vista, vorrei dire ai colleghi che questa dizione è stata lungamente discussa da me con il Ministro degli esteri e che è il Ministro degli esteri in persona che ha chiesto che si dicesse esplicitamente: «li delega», anche perchè, senza questa dizione, sarebbe un fatto pleonastico: è ovvio che un Ministro può delegare un Sottosegretario. Il formalizzare questa sostanza per legge significa raggiungere appunto quell'equilibrio sul quale si è creata una larga convergenza.

Per quanto riguarda il secondo punto, quello delle finalità, il senatore Anderlini ha riproposto giustamente e correttamente una sua visione: però io ribadisco che la legge, così com'è, non ha quelle finalità che le vengono attribuite dal senatore Anderlini. Pertanto esiste certamente una diversità, da questo punto di vista; il senatore Anderlini ritiene che la legge si occupi semplicemente di aiuto alimentare o farmaceutico, ma in realtà nella legge (basta leggerla), quelle che, secondo lui, sono contraddizioni in realtà sono lo spirito della legge; si prevede uno strumento che non si limiti a mandare aiuto alimentare o

farmaceutico (cosa che già oggi, come ho ricordato nell'ultima riunione, fa un ufficio del Dipartimento), ma allarghi questo tipo di intervento ad altre iniziative che siano tese a garantire la produzione, appunto, in aree limitate, con interventi a tecnologia semplice e di immediato impatto in queste realtà, di prodotti agricoli.

L'obiezione, in sè giusta, che fa il senatore Anderlini: «Ma come è possibile, in soli quindici mesi, fare questo?» è superata dalla volontà, espressa dal Governo fin dall'inizio, di fare di questo non uno strumento a parte, ma, come ho detto più volte, una anticipazione della riforma della legge n. 38. Quindi non è che tra 15 mesi queste procedure finiranno, spariranno, ma dovranno essere riassorbite (magari modificate, sulla base dell'esperienza) nella riforma della legge n. 38.

Non si vanno quindi a predisporre interventi destinati a rimanere appesi in aria, ma a tentare un primo esperimento che tenga conto della necessità di puntare ad interventi in grado di arrivare alle popolazioni interessate e con le caratteristiche individuate dalla legge. Per questa ragione il Governo insiste per il mantenimento della dizione sulle finalità, altrimenti verrebbe a cadere la ragione stessa di questo provvedimento.

Si tratta di risolvere il problema, posto in sede politica, di quale debba essere la fonte legittima di potere; a parere del Governo, il potere deve essere attribuito al Ministero degli esteri, che lo delega ad un Sottosegretario, ma può revocarlo in qualunque momento (a differenza del testo approvato dalla Camera per cui per legge tale potere veniva assegnato ad un sottosegretario e non era revocabile). Mi dichiaro disponibile ad inserire nel testo dell'emendamento governativo le parole «e comunque in stato di grave necessità», come suggerito, per una esigenza formale di chiarezza, da parte del senatore Salvi. A mio avviso, le formule da usare in questo caso debbono necessariamente essere abbastanza ampie, proprio perchè lo strumento che stiamo predisponendo non deve limitarsi agli interventi alimentari, che sono propri della carestia e dell'avvenimento calamitoso. La dizione «emergenza endemica» mi sembra più atta a ricomprendere situazioni che non sono di natura temporanea, come ad esempio il processo di desertificazione che si sta verificando nel Sahel.

SALVI. In conseguenza delle dichiarazioni ora rese dal sottosegretario Raffaelli, dichiaro di ritirare gli emendamenti da me presentati al primo e al secondo comma dell'articolo 1.

PIERALLI. Vorrei intervenire, signor Presidente, per dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1. Il Gruppo dei senatori comunisti è d'accordo con l'emendamento presentato dal Governo al primo comma dell'articolo 1 (e per questo noi abbiamo ritirato il nostro emendamento), perchè lo abbiamo trovato molto vicino all'emendamento da noi presentato e ci sembra anche il più coerente con il parere espresso della Commissione affari costituzionali, la quale ha fatto un preciso richiamo prevedendo una delega specifica ad un Sottosegretario di Stato. Mi pare che si possa dire che in questo modo viene risolto correttamente il problema istituzionale e si creano le condizioni per la soluzione del problema politico. Condizioni che, se si

realizzeranno nell'applicazione pratica della legge, consentiranno di raggiungere uno scopo per il quale da sempre noi ci siamo battuti anche alla Camera dei deputati: l'unitarietà della nostra politica estera.

L'altro punto, non di minore importanza, che voglio sottolineare è che si sono create le condizioni per il collegamento tra questi primi interventi - che non sono di pura e semplice assistenza, ma in stretto rapporto con una politica di sviluppo - e la politica generale per lo sviluppo, riportando gli interventi stessi nell'ambito del Ministero degli esteri. Se tali obiettivi saranno realizzati dipenderà dal modo in cui il Governo darà attuazione a questo provvedimento, e ci riserviamo di giudicare di volta in volta tutte le decisioni che in proposito saranno adottate, a partire dalla scelta del Sottosegretario. Manteniamo tutta la preoccupazione che abbiamo già manifestato sul modo in cui questo provvedimento sarà reso operante, perchè una legge è uno strumento istituzionale, altra cosa ne è l'attuazione. Sottolineo però che non si potrà dare la colpa alla legge se le cose non andranno come noi auspichiamo. Del resto noi presenteremo anche un ordine del giorno che impegna il Governo a presentare al più presto proposte di modifica della legge n. 38, in modo che tutta la nostra politica di aiuto allo sviluppo possa essere ricondotta ad una unità concreta.

Per questa ragione abbiamo ritirato il nostro emendamento. Riconosciamo infatti che quello proposto dal Governo in sostanza accoglie le nostre preoccupazioni.

Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento del Governo, mentre ci asteniamo sugli emendamenti presentati dal senatore Anderlini.

Infine, voteremo contro gli emendamenti del senatore Signorino per ragioni facilmente deducibili dalla logica di quanto ho detto finora.

La proposta di modifica del senatore Signorino va infatti in direzione del tutto opposta alla soluzione alla quale, invece, a nostro avviso, siamo positivamente giunti.

POZZO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, confermo l'adesione, che non è acritica nè scontata, all'emendamento del Governo. Riteniamo infatti che con esso si sia in fondo venuti incontro alle aspettative di quanti fin dall'inizio, fin dalla presentazione di proposte di legge, a firma del Movimento sociale italiano, sia nell'altro ramo del Parlamento che in questo, avevano fatto dell'Alto Commissario un punto di riferimento nel cercare di affermare la soluzione alternativa, che è venuta.

Riteniamo che intorno alla figura del Ministro degli affari esteri si possano riassumere tutte le responsabilità consacrate da questo disegno di legge, nella prospettiva della riforma della legge n. 38 del 1979.

Non vi sono motivi ulteriori per dilungarmi nell'esposizione delle situazioni che giustificano la nostra posizione e l'assunzione della nostra responsabilità.

Pertanto, se non vi saranno altre occasioni per intervenire, dichiaro, come ho fatto fin dall'inizio ripetutamente in vari interventi, la disponibilità del Gruppo del Movimento sociale italiano a votare a favore di questo emendamento, preannunciando il nostro voto favorevole al disegno di legge nel suo complesso.

Per quanto riguarda invece gli altri emendamenti fino a questo momento presentati, ci asteniamo.

ORLANDO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente. Non vorrei infatti che dopo l'intervento del senatore Signorino vi fossero dubbi circa l'atteggiamento tenuto dalla maggioranza e, in particolare, dalla Democrazia cristiana.

Non è possibile che il Senato, in questa come in altre circostanze, debba essere considerato una Camera di pura ratifica, e tutti i colleghi sono testimoni del nostro comportamento in tal senso.

Mi dispiace che il senatore Armelino Milani sia assente; egli comunque sa che in una precedente occasione un provvedimento sui comitati consolari, di iniziativa parlamentare, nonostante fosse stato presentato alla Camera con la firma di tutti i segretari dei partiti, dall'onorevole Almirante all'onorevole Berlinguer, è stato qui modificato; dopo la modifica, è stato poi votato all'unanimità da tutte le parti politiche.

Di fronte ad un provvedimento di tale importanza, che ha risvolti non tanto politici quanto umani, ci siamo sempre adoperati nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento perchè intorno ad esso si raccogliesse la più ampia convergenza delle forze politiche, e questo alla Camera si è realizzato. Ma come? Con due colpi di piombo sulle ali di questo provvedimento: il primo costituito da quello che è stato definito un *monstrum* nell'identità tra la figura del Commissario straordinario e quella del Sottosegretario di Stato e il secondo dalla reiezione del decreto-legge.

Ecco la ragione per la quale non si può pretendere che il Senato non debba non tenere conto di questi fatti. Abbiamo cercato in sede parlamentare con la Sottocommissione di arrivare ad una composizione, ad un miglioramento del provvedimento sulla base delle precise indicazioni fornite dalla Commissione affari costituzionali.

Il Governo ha presentato una sua proposta e qui non posso che riecheggiare quanto è stato detto dal senatore Pieralli, che è strattamente attinente alla prima parte del parere espresso dalla 1^a Commissione.

Come il senatore Pieralli, anch'io vorrei rileggere il testo: «La Commissione esprime l'avviso che i particolari poteri debbano essere imputati, anche per la connessione con valutazioni di politica estera, al Ministro degli affari esteri, prevedendo una delega specifica ad un Sottosegretario di Stato». Quindi la linea prescelta si muove nella direzione indicata dalla stessa Commissione affari costituzionali.

Pertanto, non solo per ragioni evidenti di sostegno al Governo ma anche e soprattutto per un motivo di coerenza manifestata in questo ramo del Parlamento, siamo favorevoli all'emendamento del Governo che, a nostro avviso, è migliorato dall'accoglimento della proposta del senatore Salvi.

Quindi, il fatto che votiamo a favore dell'emendamento presentato dal Governo ci esime dal prendere in considerazione gli altri emendamenti.

VELLA. Signor Presidente, credo che possiamo esprimere senza alcuna riserva il nostro voto favorevole sull'emendamento presentato dal Governo perchè con esso, a nostro avviso, viene brillantemente superata la questione istituzionale sollevata dalla Commissione affari costituzionali.

A me pare che l'emendamento garantisca altresì il mantenimento della struttura organizzativa e di una figura specifica, che garantiscono certamente l'urgenza nella realizzazione dei programmi tesi all'intervento che il provvedimento stesso si prefigge di raggiungere.

Abbiamo sempre sostenuto che non è tanto preminente la questione del nome da dare alla figura del responsabile, quanto invece precisare i poteri e le possibilità di intervento che superino i vecchi ostacoli connessi alla legge n. 38 del 1979.

Quindi, credo che questo emendamento, così come del resto io stesso avevo auspicato nel mio intervento, sia servito a superare ancora quelle diversità di posizioni, garantendo comunque la *ratio* originaria di questo disegno di legge. È per questo che esprimiamo il nostro voto favorevole.

SCHIETROMA. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere voto favorevole sull'emendamento governativo poichè anche la nostra parte politica è soddisfatta.

SIGNORINO. Sarò breve anch'io.

Ribadisco la contrarietà all'emendamento del Governo, il cui senso mi sembra sia stato ulteriormente chiarito dall'intervento del senatore Pieralli ed anche dalla dichiarazione del collega Anderlini di adesione sostanziale a quella parte dell'emendamento proposto dal Governo...

ANDERLINI. Lo dissi due mesi fa. Avevo ragione.

SIGNORINO. Sono d'accordo con lei... Infatti, la proposta del Governo va nella direzione da lei indicata, che è quella di una linea politica completamente diversa da quella accolta dal disegno di legge votato alla Camera.

È anche significativo, a mio parere, che il collega Pieralli poi annunci il suo voto favorevole all'emendamento del Governo che è identico, non vicino, a quello presentato a poi ritirato dal Partito comunista.

PASQUINI. Anche noi siamo partito di governo.

SIGNORINO. Sì, anche perchè non ce ne sono tanti di partiti di governo in questo momento.

E dichiara poi l'astensione dei senatori comunisti sugli emendamenti dei senatori Anderlini e Salvi; questo rivela qual è la politica di cui il Partito comunista è effettivamente convinto, e non è del tutto quella riflessa dal disegno di legge che stiamo esaminando. È un'altra, mi sembra: è quella sostenuta, diciamo così, in maniera più limpida dal collega Anderlini, e in maniera abbastanza chiara anche nell'emendamento del senatore Salvi, poi ritirato anche perchè il Governo, non ho

capito per quale motivo, ne ha accolto una parte che o rappresenta un contentino puramente formale oppure introduce un elemento ancora più vago nella definizione delle aree da scegliere. Cosa vuole dire aree in stato di grave necessità? In questo stato è grandissima parte dei paesi in via di sviluppo.

Perchè il Governo ha accolto questo subemendamento? Me lo consenta il Sottosegretario: per una disattenzione o per sciatteria? Non ho capito il motivo di questa aggiunta che o non aggiunge nulla o rende ancora più generico un articolo che non ne aveva certamente bisogno.

Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Orlando, devo dire che non è che contesto la contraddittorietà della maggioranza, anche perchè ho dovuto prendere atto che su questo disegno di legge non è mai esistita. Non vedo come possano esservi contraddizioni; non c'è.

Vorrei riferirmi, e termino, un attimo anche alle affermazioni del collega Anderlini, perchè continua a confondere la natura stessa di questo disegno di legge con quelle che sono le sue idee, per carità, corrette e coerenti, ma sono altro. E questo è già stato osservato dal Sottosegretario. Mi sembra strano che mentre sostiene l'opportunità di ridurre gli interventi straordinari agli aiuti alimentari e all'invio di medicinali, poi attribuisca questa volontà di beneficenza di dama di San Vincenzo a chi sosteneva l'originaria proposta di legge. Questo mi sembra un po' in contraddizione.

In secondo luogo, quando si parla di fare salti indietro di cinquant'anni, mi consenta il senatore Anderlini di dire che credo che non troverà nessuno studioso del sottosviluppo che oggi sia disposto a sostenere che le cause del sottosviluppo possano essere distinte in maniera così rigida da quelli che sono gli effetti e le manifestazioni più radicali. Il senatore Anderlini troverà invece tutti unanimi nel riconoscere che agire sugli effetti di quel tipo di sottosviluppo (malnutrizione, malattie, eccetera), significa anche cominciare ad incidere sulle cause.

Continuare a sostenere queste posizioni rigide a me sembra che sia un pochino capzioso, come è capzioso sostenere che non esistono statistiche. Le statistiche sulla mortalità non le inventa il Partito radicale.

ANDERLINI. In Africa non esistono.

SIGNORINO. Lei può dire che i tassi calcolati della mortalità sono carenti, approssimativi, sono piuttosto stime. Ma non può sostenere che la Banca mondiale non pubblica statistiche anche sulla mortalità. Si può giudicare poi sulla validità.

Ribadisco che mi sembra che l'emendamento del Governo sia caratterizzato sempre di più da quella volontà compromissoria che rappresenta addirittura un eccesso di zelo, visto l'equilibrio delle forze in campo. Grazie.

ANDERLINI. Signor Presidente, non avrei fatto la dichiarazione di voto perchè era implicita nel mio precedente intervento, se il collega Signorino non avesse riattizzato la polemica.

Se questo provvedimento ha obiettivi diversi da quelli che si riferiscono alle situazioni di emergenza (carestie e calamità naturali), resta da spiegare perchè si lascia in piedi il Dipartimento per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Quanto più si dilatano i compiti che si vogliono affidare con questo disegno di legge, tanto più è evidente che si va a creare una struttura parallela. L'abbiamo spuntata nel senso che sarà una struttura parallela all'interno del Ministero, con la capacità del Ministro, quindi, di coordinare un po' le cose; speriamo che il Ministro abbia voglia e possibilità di fare questo coordinamento.

Non c'è dubbio, onorevole Raffaelli, che quanto più sottolineate che non ci occupiamo solo di derrate alimentari e di farmaceutici ma anche di altro - perfino della produzione dei prodotti agricoli, che è impresa che richiede tempo - tanto più cadete nell'altra grave contraddizione: create una struttura effettivamente parallela rispetto a quella del Dipartimento. Il Dipartimento non funziona? Siamo qui per provvedere; se non funziona, la responsabilità è di chi lo ha diretto, del CIPES che probabilmente non ha fatto interamente il suo dovere, degli uomini che sono stati preposti, ministri e sottosegretari, a quelle responsabilità. Le critiche al Dipartimento sono state fatte in questa sede in primo luogo da me, anche durissime, e sono pronto a ripeterle tutte; i colleghi lo sanno. Nel mese di maggio ho presentato assieme ai senatori Salvi, Vella ed altri, una interpellanza urgente perchè il Governo, sulla base della legge n. 38 (articolo 14, lettera *l*), facesse quello che adesso si presume voglia fare con questo nuovo testo. Avevate la possibilità di farlo; non lo avete fatto perchè è mancata la direzione politica del CIPES e del Dipartimento.

Ecco le ragioni per le quali, signor Presidente, la mia astensione significa adesione a quella parte della proposta del Governo che tende a sostituire il Sottosegretario commissario con il Ministro che delega al Sottosegretario. Per il resto non posso che riconfermare la mia posizione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti innanzitutto l'emendamento del senatore Signorino tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: «un Sottosegretario di Stato agli affari esteri con i poteri di Commissario straordinario, previsti dalla presente legge», con le seguenti: «un Alto commissario».

Non è approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del senatore Anderlini tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

«Al fine di realizzare interventi straordinari e di emergenza in una o più aree dei paesi poveri del mondo, caratterizzate da situazioni di carestia e calamità naturali, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri i poteri di cui ai successivi articoli della presente legge».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Signorino tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: «Tali

programmi costituiranno la base di una nuova politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo che, assumendo come priorità la riduzione dei tassi di mortalità e il miglioramento delle condizioni di vita, assicuri la base per una partecipazione effettiva delle popolazioni beneficiarie ad un processo di sviluppo economico e sociale a medio e lungo termine».

Non è approvato.

Il senatore Anderlini ha presentato anche un emendamento tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole: «il Commissario straordinario resta in carica», con le altre: «I predetti poteri sono conferiti».

ANDERLINI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'emendamento presentato dal Governo tendente a sostituire i primi due commi con i seguenti:

«I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione e comunque in stato di grave necessità in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

È approvato.

Il Governo ha presentato un emendamento al terzo comma dell'articolo 1 tendente ad aggiungere prima delle parole: «garantire la sicurezza» la parola «principalmente».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La ratio dell'emendamento sta nel fatto che limitarsi a dire «garantire la sicurezza alimentare» può portare problemi in sede di controllo degli atti.

PRESIDENTE. Costituirebbe una preventiva tutela nei riguardi del controllo della Corte dei conti.

ANDERLINI. Signor Presidente, dichiaro che voterò contro l'emendamento.

SIGNORINO. A me sembra molto chiaro il senso di questo emendamento, signor Presidente. Si tratta di una attenuazione molto grave. Dire «principalmente la sicurezza alimentare» significa ridurre tutto nella logica della politica di cooperazione per la quale si garantisce un generico sviluppo e fra le altre cose la sicurezza alimentare. La

preoccupazione è quella di evitare che il controllo sia riferito a parametri troppo precisi e per questo si rende sfumata la legge.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Credo non sia un problema di semantica, ma un problema di buon senso. Ho ascoltato prima il senatore Anderlini il quale ha detto che non è possibile fare una produzione alimentare nell'ambito di un anno. Ora, da che mondo è mondo, i fiori vengono a primavera e i frutti in autunno e nell'arco di un anno si semina e si raccoglie.

Perciò, usando il buon senso, credo sia giusto aver mantenuto il termine produzione così come dire adesso che «principalmente» i programmi debbano essere indirizzati ai problemi alimentari credo sia una questione di buon senso. Sappiamo che vi possono essere effetti collaterali anche di altro genere e non escluderli è un'applicazione di buon senso. Se però nella nostra Commissione vi sono colleghi che tendono a divaricare per evitare che la legge venga approvata liberissimi di farlo, ma io non appartengo a coloro che vogliono tutto ciò. Per questa ragione sono favorevole all'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo al terzo comma dell'articolo 1.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal senatore Anderlini tendente alla soppressione della parola «produzione», nel quarto comma dell'articolo 1.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore sull'emendamento è contrario.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Anche il parere del Governo è contrario.

ANDERLINI. Aspetto con molta curiosità, signor Presidente, il giorno in cui tra un anno e mezzo circa il sottosegretario Raffaelli verrà a dirci quante piante di fagioli sono nate e hanno dato prodotti sulla base di questo quarto comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 che, nel testo modificato, risulta così formulato:

Art. 1.

I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la

sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessità, in una o più aree caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalità individuate ai sensi dell'articolo 2, sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

I poteri straordinari di cui al comma precedente vengono a scadenza con l'entrata in vigore di una nuova normativa organica sulla cooperazione allo sviluppo, ed in ogni caso entro il termine di diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi di cui al primo comma sono finalizzati a garantire principalmente la sicurezza alimentare e sanitaria, alla maternità e alla condizione della donna.

I programmi comprendono interventi e infrastrutture di supporto alla produzione, conservazione e distribuzione di prodotti agricolo-alimentari, compresi quelli per l'approntamento di riserve alimentari di sicurezza e per l'approvvigionamento idrico, sempre in misura e a condizioni tali da non compromettere lo sviluppo delle produzioni alimentari locali, lo sviluppo economico endogeno e in rapporto alle finalità di cui al primo comma.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Commissario straordinario, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipano il Commissario straordinario e il Ministro per il coordinamento della protezione civile a titolo consultivo.

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Il Commissario straordinario è tenuto ad informare la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sulle modalità di esecuzione dei programmi straordinari.

RANALLI. Signor Presidente, ai fini del coordinamento si può intendere che tutto quello che si riferisce al Commissario viene imputato al sottosegretario?

PRESIDENTE. In sede di coordinamento verranno eliminati tutti i riferimenti al Commissario.

SALVI. E alla parola Commissario cosa viene sostituito?

PRESIDENTE. Non è stato ancora stabilito se al posto di «Commissario straordinario» si deve sostituire «Ministro degli esteri» oppure «sottosegretario delegato».

RANALLI. Si potrebbe utilizzare la formula del sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. È ovvio che sarà così.

ANDERLINI. La locuzione «Commissario straordinario» ricorre ben tre volte nel corso dell'articolo 2. Pertanto ritengo idoneo, accettando l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2 dei senatori Pasquini e Procacci, sostituire le parole: «Il Commissario straordinario...» con le parole: «Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge».

Tale cambiamento comporta anche delle modifiche o, per lo meno, delle riflessioni su alcune statuizioni dell'articolo 2 poichè occorre entrare nel merito del problema.

Propongo intanto un emendamento al primo comma che è di merito e non è riferibile soltanto alla dizione: «Il Commissario straordinario...». Chiedo, infatti, di sopprimere le parole: «d'intesa con...» poichè, al punto in cui siamo, ciò non è più necessario. Se era un Commissario straordinario aveva bisogno dell'intesa con il CIPES. Trattandosi di un sottosegretario delegato dal Ministro potremmo semplicemente dire, modificando il secondo comma, che: «Il Sottosegretario partecipa alle riunioni del CIPES quando si tratti materia relativa a questa legge».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sulla questione della «intesa» posso concordare. Devo invece precisare fin da ora che sono contrario ad altri emendamenti la cui *ratio* è quella di unificare nel Ministro la possibilità di informare sia la Camera dei deputati che le Commissioni sulla modalità di esecuzione. Sono contrario poichè ritengo giusto che sia il Ministro ad informare sulla impostazione generale degli interventi ma è ovvio e corretto che informare sulle modalità di esecuzione e di applicazione sia dovere di chi è titolare direttamente di questo compito altrimenti mancherebbe il rapporto diretto tra le Commissioni e il sottosegretario delegato.

ANDERLINI. Il mio emendamento al primo comma dell'articolo 2, tendente alla soppressione delle parole: «d'intesa con il Commissario straordinario», accolto dal Governo, non ha bisogno di essere ulteriormente delucidato. L'intesa era necessaria in quanto si trattava di un Commissario straordinario e non è più necessaria quando al suo posto subentra un sottosegretario delegato dal Ministro.

Per quanto concerne il secondo comma la mia vera intenzione era quella non solo di sostituire – come si è riconosciuto di dover fare – le parole: «Commissario straordinario» con le parole: «il sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1», ma anche di sopprimere le parole: «e il Ministro per il coordinamento della protezione civile a titolo consultivo». Non capisco perchè alle riunioni CIPES, che è un organismo al quale partecipano i Ministri degli esteri, delle finanze, del tesoro debba partecipare il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Forse questa formula esiste perchè si è parlato dell'onorevole Zamberletti come di uno dei possibili commissari. Ma quali ragioni ci sono perchè il Ministro per il coordinamento della protezione civile debba partecipare al CIPES che è un comitato interministeriale che si occupa di politica estera e di aiuti ai paesi in via di sviluppo? Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può avere a volte mezzi a disposizione ma non per questo dovrà fare parte del CIPES, organismo in cui si decide la politica estera italiana.

L'ultimo mio emendamento all'articolo 2, tende a sostituire il terzo comma con il seguente: «Il programma di intervento è comunicato al Parlamento dal Ministro degli affari esteri che, poi, informa quadrimestralmente le Camere sulle modalità di esecuzione e sui risultati concreti raggiunti in loco fra le popolazioni interessate». Tale emendamento tiene conto della decisione già assunta all'articolo 1 dove abbiamo intestato in capo al Ministro i poteri e lo abbiamo invitato a delegarli a un sottosegretario. È giusto quindi che sia il Ministro a rendere conto immediatamente al Parlamento delle decisioni del CIPES – visto che lo presiede – ed è anche corretto che sia sempre lo stesso Ministro degli esteri, titolare della funzione, ad informare il Parlamento delle fasi successive.

Nella prima fase di impianto il CIPES sceglie le aree degli interventi. La seconda fase è quella esecutiva, nella quale dobbiamo essere informati quadrimestralmente (così si dice in un altro articolo di questa legge). Si tratta di una questione puramente formale, mentre la sostanza resta che certamente il Sottosegretario presenterà al Ministro questo rapporto, ma è corretto che sia il Ministro ad inviarlo al Parlamento: sarebbe la prima volta o una delle rare volte, nella storia delle nostre legislature, in cui un Sottosegretario viene per legge abilitato ad avere un rapporto diretto con il Parlamento, senza passare per il suo Ministro. Credo sarebbe la prima volta. Lo potete fare, ma non con il mio parere favorevole.

PRESIDENTE. Siamo ancora in fase di illustrazione degli emendamenti, non in quella di dichiarazione di voto, ed io vorrei che il senatore Pasquini (o chi per lui) ci dicesse che cosa mantiene e che cosa ritira dei vari emendamenti all'articolo 2.

PASQUINI. Manteniamo l'emendamento al primo comma tendente a sopprimere le parole: «d'intesa con il Commissario straordinario...»:

Per quanto riguarda l'emendamento al primo comma, tendente a sopprimere le parole da: «e privilegiando» sino alla fine, qui sorge un problema tecnico, perchè avevamo riproposto la stessa frase da un'altra

parte; pertanto ritiriamo questo emendamento al primo comma dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'emendamento al secondo comma tendente a sostituire le parole: «Il Commissario straordinario...» con le parole: «Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge», la nostra intenzione è di mantenerlo.

PRESIDENTE. Comunque una tale modificazione è già accettata dal Governo.

PASQUINI. Molto bene.

Al terzo comma dell'articolo 2 abbiamo presentato due emendamenti. Il primo emendamento è volto ad inserire, dopo le parole: «il programma di intervento straordinario», le parole: «nonchè le sue modalità di attuazione vengono comunicate» e quindi a sopprimere le parole: «viene comunicato». Il secondo emendamento al terzo comma dell'articolo 2 è invece volto a sopprimere la seconda frase del comma medesimo.

Ebbene, noi li manteniamo tutte due, però siamo pronti a vedere quale sia un'altra migliore edizione, nel senso che noi siamo favorevoli a che l'una e l'altra funzione sia attribuita al Ministro degli affari esteri, anche se poi ovviamente questo può delegare il Sottosegretario e quindi può benissimo essere quest'ultimo a svolgere quelle funzioni. Questi due emendamenti, visti insieme, vogliono dire ciò che hanno detto altri, cioè che queste due funzioni debbono essere attribuite, tutt'e due, al Ministro degli esteri, il quale poi appunto potrà fare uso della delega di cui si è detto.

PRESIDENTE. Quindi, secondo la vostra proposta, il terzo comma dell'articolo 2 dovrebbe diventare: «Il programma di intervento straordinario nonché le sue modalità di attuazione vengono comunicate dal Ministro degli affari esteri alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e basta.

PASQUINI. Esatto.

PRESIDENTE. Allora, io vorrei sentire il parere del relatore e quello del Governo sugli emendamenti che rimangono, che, riepilogando, sono i seguenti.

Quello del senatore Anderlini, volto a sopprimere la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2, cioè le parole: «..., e il Ministro per il coordinamento della protezione civile a titolo consultivo».

L'altro emendamento del senatore Anderlini, tendente a sostituire il terzo comma con il seguente: «Il programma di intervento è comunicato al Parlamento dal Ministro degli affari esteri che, poi, informa quadrimestralmente le Camere sulle modalità di esecuzione e sui risultati concreti raggiunti *in loco* e fra le popolazioni interessate».

Poi l'emendamento del senatore Pasquini, volto ad inserire, dopo le parole: «il programma di intervento straordinario», le parole: «nonchè le sue modalità di attuazione vengono comunicate» e sopprimere le parole: «viene comunicato».

Inoltre, l'altro emendamento del senatore Pasquini, tendente a sopprimere la seconda frase del comma terzo.

Questi ultimi due emendamenti, visti insieme, danno come risultato la nuova formulazione del comma terzo che ho ricordato prima.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento del senatore Anderlini volto a sopprimere la seconda parte del secondo comma dell'articolo 2 e, quindi, la partecipazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile a titolo consultivo, in quanto non credo che vada in crisi la politica estera per una simile partecipazione su programmi di emergenza; credo che sarebbe una forzatura e, d'altra parte, circa il Ministero per il coordinamento della protezione civile, quando abbiamo parlato dei problemi della protezione civile nel nostro paese abbiamo sottolineato l'importanza che questo Ministero può assumere nei programmi d'emergenza nel nostro paese. Pertanto il suo apporto a titolo consultivo (o magari operativo per quanto riguarda i trasporti o cose del genere) io credo che debba essere mantenuto.

Per queste ragioni esprimo parere contrario sull'emendamento del senatore Anderlini al comma secondo dell'articolo 2.

Per quanto riguarda l'altro emendamento del senatore Anderlini, quello al comma terzo, io sono contrario o, comunque, mi rimetterei al Governo: a me pare che sia giusto mantenere la titolarità della comunicazione al Parlamento al Ministro degli affari esteri, ma anche al Sottosegretario delegato; mi pare che questo sia in linea con la soluzione equilibrata della legge.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Pasquini, senatore Della Briotta, mi consenta di riassumere ricordando che il problema concreto è quello di decidere se le modalità vengono comunicate dal Ministro o dal Sottosegretario delegato.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Credo che debbano essere comunicate dal Ministro oppure dal Sottosegretario incaricato, cioè: «aut... aut».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Anderlini volto a sopprimere la partecipazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono contrario perchè la partecipazione del Ministro alle riunioni del CIPES è sempre per gli scopi che attengono a questa legge, non a tutte le riunioni: quindi c'è una utilità.

SALVI. Ricordo che lo stesso secondo comma dell'articolo 2 recita, all'inizio: «Ai fini di cui al precedente comma,...» e che i fini sono sostanzialmente quelli della determinazione delle aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, il che circoscrive già di per sè lo spazio del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Integrando la mia risposta con l'osservazione fatta adesso dal senatore Salvi, mi

sembra superfluo eliminare la partecipazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, perchè il CIPES, ai fini della presente legge, si riunisce solo per determinare l'area o le aree nelle quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile partecipa solo a queste riunioni.

Quindi vale la pena mantenere il testo così com'è.

L'espressione «d'intesa», al primo comma, siamo d'accordo di toglierla.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti credo che per prendere una decisione in proposito sia necessario tener presente che questo articolo va anche visto alla luce dell'articolo 5, dove appunto si dice che il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri una relazione quadrimestrale da presentare alle Camere.

Nel dibattito svoltosi alla Camera, si era manifestata l'esigenza di far sì che il Commissario straordinario, che operava direttamente, fosse tenuto ad informare con continuità le Commissioni esteri di entrambi i rami del Parlamento sulle modalità e le procedure degli interventi. Una cosa è una relazione quadrimestrale, altra cosa è - secondo il giudizio della Commissione affari esteri della Camera - prevedere che chi opera in maniera concreta sia tenuto a informare con tempestività e continuità sulle modalità e le procedure adottate. In conclusione, la posizione del Governo è per sopprimere a questo punto, il secondo periodo, dell'ultimo comma dell'articolo 2.

SIGNORINO. Vorrei riferirmi, in sede di dichiarazione di voto, al solo emendamento soppressivo dell'intesa con il Sottosegretario per la scelta delle aree; gli altri emendamenti riguardanti questo articolo mi sono abbastanza indifferenti. Se tale emendamento risponde solo ad un'esigenza di pulizia del testo, esso chiarisce ancor meglio la portata politica dell'innovazione che si tende ad introdurre rifiutando l'istituzione dell'Alto Commissario. Si tratta già, infatti, di una delega limitata, in cui si esclude qualunque partecipazione alla scelta delle aree da parte del Sottosegretario: l'intesa è una cosa, la partecipazione un'altra. Questo emendamento, se accolto, renderà ancor più chiaro il deperimento progressivo della politica di intervento straordinario che si va delineando; che il Governo accetti tutto con questa facilità, dimostra che ci stiamo muovendo lungo questo piano inclinato.

ANDERLINI. Sono d'accordo con coloro che vogliono sopprimere le parole: «d'intesa con il Commissario straordinario», dato che avevo proposto la stessa cosa in uno dei miei emendamenti.

Insisto perchè al secondo comma vengano soppresse le parole: «e il Ministro per il coordinamento della protezione civile». Per quanto riguarda il terzo comma, sono favorevole all'emendamento dei senatori comunisti, come pure alla proposta del Sottosegretario, di sopprimere l'ultima frase del terzo comma.

In sede di esame dell'articolo 5, decideremo come regolare questa materia.

ORLANDO. A mio avviso, se si sopprime la dizione: «d'intesa con il Commissario straordinario», ne consegue che alle riunioni del Comitato

debba partecipare il Sottosegretario delegato. A tali riunioni, a mio avviso, sarebbe il caso che non partecipasse neanche il Ministro per il coordinamento della protezione civile. Mi rendo conto che si tratta di un Ministro competente in proposito, ma la sua opera può essere utile nel momento attuativo della definizione delle aree; un espresso comma che disponga la partecipazione alle riunioni del Comitato del Sottosegretario delegato, mi pare possa anche venire incontro alle preoccupazioni espresse dal collega Signorino. Sono quindi favorevole alla soppressione della dizione: «d'intesa con il Commissario straordinario», al primo comma, e alla soppressione della dizione: «il Ministro per il coordinamento della protezione civile», al secondo comma.

PASQUINI. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario, faccio presente che il nostro Gruppo è d'accordo per la soppressione del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 2 che si propone di sopprimere le parole: «d'intesa con il Commissario straordinario».

È approvato.

Poichè la figura del Commissario straordinario è stata abolita con l'approvazione dell'emendamento governativo presentato all'articolo 1, vanno introdotte alcune modifiche di coordinamento.

Pertanto, tutti gli emendamenti riguardanti la figura del Commissario straordinario sono preclusi a seguito della modifica apportata all'articolo 1.

Al secondo comma dell'articolo, occorre quindi sostituire le parole: «Commissario straordinario» con le altre: «Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1».

Metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini tendente a sopprimere, al secondo comma, le parole: «e il Ministro per il coordinamento della protezione civile a titolo consultivo».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, che recepisce la proposta avanzata in tal senso da alcuni senatori, tendente a sopprimere il secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 2 che, nel testo emendato e dopo le modifiche di coordinamento introdotte, risulta così formulato:

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), di cui all'articolo 3 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, su

proposta del Ministro degli affari esteri, determina l'area o le aree nelle quali intervenire con i programmi di cui all'articolo 1, tenendo conto del tasso di mortalità e degli altri indicatori previsti in sede internazionale. Tale scelta va operata nel quadro degli indirizzi e dei principi ispiratori della terza Convenzione ACP-CEE di Lomè, firmata l'8 dicembre 1984, e privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo.

Ai fini di cui al precedente comma, alle riunioni del Comitato partecipa il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

Il programma di intervento straordinario viene comunicato dal Ministro degli affari esteri al Parlamento.

È approvato.

A questo punto, data l'ora, propongo di sospendere la seduta.
Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 13,05, sono ripresi alle ore 14,20.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge n. 1091.

Passiamo all'esame dell'articolo 3.

Ne do lettura:

Art. 3.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Commissario straordinario si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Alla chiamata di detto personale, il Commissario straordinario provvede, d'intesa con i Ministri competenti e l'ente di appartenenza, con ordinanze indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a ottanta.

Il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi di consulenti esterni nel limite massimo di quaranta unità. Tali consulenti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso.

L'elenco dei consulenti di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'articolo 5.

Per le finalità di cui alla presente legge il Commissario straordinario può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

Il Commissario straordinario può adottare i provvedimenti e disporre le spese necessarie per dare sistemazione logistica al servizio speciale, rendendone conto in apposita rubrica nelle relazioni di cui all'articolo 5.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Innanzitutto, vi sono quelli del senatore Anderlini.

Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

«Per l'attuazione della presente legge è istituito un servizio speciale nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo utilizzando, oltre che personale del Ministero degli affari esteri, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di Enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo di 20 unità. Alla chiamata di detto personale il Ministro degli affari esteri provvede, d'intesa con i Ministri competenti e l'ente di appartenenza, con propri decreti indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80».

Al secondo comma il senatore Anderlini propone di sostituire il primo periodo con il seguente: «Il servizio speciale può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di 10 unità».

Conseguentemente, il senatore Anderlini propone di sostituire al terzo comma la parola: «consulenti» con la parola: «esperti».

Sempre il senatore Anderlini, al quarto comma, propone di sostituire le parole: «Per le finalità di cui alla presente legge il Commissario straordinario può utilizzare», con le parole: «Per le finalità di cui alla presente legge può essere utilizzato». Infine, propone di sopprimere il quinto comma.

ANDERLINI. Signor Presidente, la prima osservazione da fare è che in questo articolo le parole: «Commissario straordinario» ricorrono per ben cinque volte.

PRESIDENTE. Senatore Anderlini, al riguardo vorrei farle presente che, come ho già detto, vanno introdotte alcune modifiche di coordinamento conseguenti all'approvazione dell'emendamento del Governo all'articolo 1, con cui è stata abolita la figura del Commissario straordinario.

ANDERLINI. Signor Presidente, mi ero limitato a fare un'osservazione di carattere filologico. È logico che, dopo la modifica apportata all'articolo 1, le parole: «Commissario straordinario» debbano intendersi sostituite dalle altre: «Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1». Tuttavia, entrando nel merito della questione, la modifica introdotta all'articolo 1 con l'approvazione dell'emendamento presentato dal Governo non pone solo questioni di carattere formale. Non possiamo soltanto limitarci a sostituire le parole: «Commissario straordinario» con le altre di cui sopra. Occorre infatti rendersi conto che l'articolo 3 nel suo complesso, così come era formulato nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, tendeva ad istituire un Commissariato all'interno del Ministero degli affari esteri. Più o meno tutti abbiamo potuto constatare quanto fosse contraddittoria ed abnorme questa soluzione. È stato rilevato nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali e, di conseguenza, questa mattina abbiamo provveduto accogliendo l'emendamento del Governo. Ma adesso ci si pone un'altra serie di questioni.

È corretto che all'interno del Ministero coesistano due strutture parallele?

Voi sapete quanto l'aggettivo «parallelo» sia carico di significati negativi in un paese come il nostro dove abbiamo avuto servizi segreti paralleli, o anche governi paralleli. Il problema che ci troviamo di fronte all'articolo 3 è quello di stabilire se attorno alla figura del Sottosegretario delegato dobbiamo costituire un servizio parallelo a quello che esiste nel Dipartimento (lettera 1) dell'articolo 14). Stamane si è voluto dilatare in misura notevole l'ambito di operatività di questo provvedimento, a cominciare dall'aggiunta delle parole: «principalmente» proposta dal Sottosegretario al terzo comma dell'articolo 1: un modo per aggirare il controllo della Corte di conti e per dilatare l'ambito degli interventi.

Vogliamo riportare tali elementi di straordinarietà e di urgenza (che io accetto, viste le lentezze con cui si muove il Dipartimento) nell'ambito del Dipartimento, liberando il nuovo settore che andiamo a costituire da alcune pastoie, da alcune strozzature evidenti della legge n. 38, creando alcuni nuclei operativi in grado di dare impulso allo sviluppo dell'azione, o vogliamo invece creare una struttura parallela? Il mio primo emendamento all'articolo 3 tende a ricondurre il servizio speciale che andiamo a costituire nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione. E questo utilizzando, come del resto si dice nel testo dell'articolo 3, oltre che il personale del Ministero degli esteri, quello di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè di enti pubblici anche economici, entro un contingente massimo - recita il testo del Governo - da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro del tesoro. Su quest'ultimo punto è mia

convinzione che sia necessario fissare un «tetto» per il personale. Non vedo la ragione per cui tale tetto non sia stabilito dal Parlamento; altrimenti è legittimo pensare, signor Presidente, che i veri fini del provvedimento in discussione siano diversi da quelli dichiarati e che si voglia realizzare una nuova struttura con una ampia libertà di scelta e di manovra anche sul fronte del personale, per creare un altro «carrozzone» clientelare, simile ai tanti che abbiamo visto nascere nella storia della nostra Repubblica.

Invito i colleghi a prendere in seria considerazione la mia proposta di stabilire per legge il massimo di contingente di personale a questo servizio. La mia proposta è che tale limite sia stabilito in venti unità, ma sono disposto ad esaminare e valutare altre proposte in tal senso. Voglio a questo proposito ricordare ai colleghi che la «Caritas» ha alle sue dipendenze solo 4 funzionari. Può darsi che le venti unità che io propongo siano insufficienti; discutiamone; fate altre proposte; ma fissiamo il «tetto».

L'altra questione riguarda i due termini «esperti» e «consulenti». Il termine «consulenti», a mio avviso, è vago. È facile dichiarare che una persona ha competenza; è sufficiente che abbia scritto un articolo e per quel che riguarda la conoscenza di almeno una lingua estera non mi pare che vi siano particolari difficoltà, dal momento che alcuni milioni di italiani conoscono almeno un'altra lingua. Pertanto, quanto si prevede non è sufficientemente qualificante e non mi sembra giusto che questi consulenti, i quali non devono far parte necessariamente della amministrazione dello Stato e possono anche essere stranieri, anche premi Nobel, che mandano un parere all'anno, vengano profumatamente pagati. Propongo, allora, di sostituire al primo comma, secondo periodo, e al terzo comma la parola: «consulenti» con la parola: «esperti». Inoltre, al secondo comma propongo di sostituire il primo periodo con il seguente: «Il servizio speciale può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di 10 unità». Forse la proposta può evitare anche qui di fissare un tetto.

Propongo di sostituire al quarto comma le parole: «Per le finalità di cui alla presente legge il Commissario straordinario può utilizzare», con le parole: «Per le finalità di cui alla presente legge può essere utilizzato».

Rimane, poi, da risolvere la questione del quinto comma che io propongo di sopprimere perchè mi pare piuttosto pericoloso. Infatti, il Commissario, o sottosegretario, straordinario appare *legibus solutus*, nel senso che non ha bisogno di far approvare i suoi provvedimenti dalla Corte dei conti e per quanto riguarda la sistemazione logistica del servizio non vorrei - tanto per parlare chiaro - che questo sottosegretario acquistasse un bel palazzo, per esempio nel centro di Roma, per sistemare i 40 consulenti e gli 80 o più funzionari provenienti dal resto della Amministrazione dello Stato. Non vedo le ragioni per le quali una sistemazione logistica, importante, significativa e urgente debba essere sciolta da ogni vincolo e possibilità di controllo. È previsto un rendiconto *post factum* al Parlamento, ma sappiamo che in molti casi si tratta di un rendiconto che lascia il tempo che trova e certamente diventa inutile chiudere la stalla quando i buoi sono usciti. Qualunque nuova

sistemazione potrebbe essere realizzata presso la Farnesina, dove, se si vuole, possono trovare posto altri 200 funzionari.

Queste sono le questioni essenziali che ho voluto sollevare, sulle quali sarò ben lieto se i colleghi vorranno intervenire per dare eventuali suggerimenti che io sono pronto ad accogliere per migliorare i miei emendamenti.

SALVI. Propongo il seguente emendamento tendente a sostituire alle prime tre righe dell'articolo 3 le seguenti: «Per i fini previsti dalla presente legge è istituito un servizio speciale per gli interventi straordinari di emergenza nell'ambito del». Mi pare, infatti, che da nessuna parte vi sia una definizione esatta di questo servizio speciale.

Un altro emendamento, sempre al primo comma, tende a sostituire alla riga sedicesima, le parole: «Commissario straordinario», con le altre: «Ministro degli affari esteri». Poichè si parla di chiamata del personale, d'intesa con i Ministri competenti, mi pare logico che l'intesa con i Ministri competenti sia condotta dal Ministro stesso.

Per quanto riguarda il quinto comma anche io sono preoccupato, come il senatore Anderlini, per la sistemazione logistica, la quale ritengo possa essere trovata all'interno della Farnesina. Comunque, lascerei tutte le competenze previste in questo comma al Ministro degli affari esteri e non al sottosegretario delegato. Propongo, pertanto, un emendamento in tal senso.

PASQUINI. Ritiriamo i due emendamenti modificativi del primo comma dell'articolo 3 e aderiamo a quelli presentati allo stesso comma dal senatore Salvi. Per quanto riguarda gli altri emendamenti, da noi proposti, saranno illustrati dal senatore Procacci.

PROCACCI. Proponiamo una riscrittura del secondo comma dell'articolo 3. Si tratta di un nuovo emendamento che sostituisce quelli presentati da me e dal senatore Pasquini al secondo comma.

«Il Sottosegretario delegato può altresì avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di 20 unità. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana».

La *ratio* di questo emendamento mi pare sia aderente allo spirito del provvedimento e tenda a renderlo più rigoroso ed efficace. A questo fine proponiamo sia la sostituzione della parola: «consulenti» con «esperti» che sembra più idonea a qualificare il tipo di collaborazione che auspichiamo, sia, in secondo luogo, una riduzione e una qualificazione.

Facciamo queste proposte per rimanere aderenti allo spirito della legge e per guadagnare in qualità quello cui si rinuncia in quantità. Oltretutto questa parola: «consulenti» si presta a latitudini di interpretazione che non mi sembrano coerenti con lo spirito della legge e le sue finalità.

Gli altri emendamenti non mi sembra abbiano bisogno di particolare illustrazione.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti presentati dal senatore Anderlini, come ho ricordato, vanno nella direzione di svuotare la legge e farne una diversa da quella voluta. Questa mi sembra la filosofia che ispira coerentemente il senatore Anderlini che quindi ci ripropone di ricondurre tutto nell'ambito del Dipartimento della cooperazione allo sviluppo. Da questo fa discendere le altre proposte emendative: sul contingente massimo di personale distaccato da altre amministrazioni (per cui è prevista una pura e semplice riduzione quantitativa) e sul numero di esperti esterni. Credo pertanto di dover esprimere parere contrario a questi due emendamenti.

Sull'ultimo emendamento che propone la parola: «esperti» anziché: «consulenti», non avanzerò alcun problema. Ho letto attentamente la discussione avvenuta alla Camera dove si è parlato con molta insistenza di utilizzare un termine che adesso Anderlini vuole modificare per cui mi appello al Governo affinché esprima il suo parere in proposito. È un problema di terminologia, non di sostanza, almeno a mio modo di vedere.

Per quanto riguarda gli emendamenti del collega Salvi lo inviterei a ritirare gli emendamenti illustrati. Anche se mi sembra che non vadano nella direzione massima voluta da Anderlini tendono anche essi ad accentuare il carattere di ordinarietà degli interventi previsti da questa legge, per cui la loro approvazione potrebbe essere considerata come riduttiva rispetto all'impianto della legge così come è stato voluto.

Sono inoltre decisamente convinto che, conseguentemente alla delega, si debba insistere perché venga mantenuta la dizione di «Sottosegretario delegato» anziché quella di «Ministro degli affari esteri». Comunque su questo punto chiedo che si pronunci in via definitiva il Governo.

Gli emendamenti presentati dai senatori Pasquini e Procacci si distinguono da quelli di Anderlini perché la riduzione numerica, peraltro da essi richiesta, riguarda unicamente l'apporto di esperti e non il personale distaccato. Essi non vanno nella direzione del totale annullamento e vanificazione della legge, come quelli di Anderlini, ma chiedono più rigore ed efficacia con una riduzione che nello stesso tempo si traduca anche in una maggior qualificazione. Chiedo pertanto che sul tema si pronunci il Governo.

Sul problema della qualificazione credo che qualche passo dovremmo anche farlo mentre sul problema della riduzione avrei molte riserve perché occorre vedere se la struttura può funzionare o meno: per quel che riguarda la qualificazione non vorrei che si mettessero delle zeppe in modo da non far funzionare la legge; tuttavia chiedere delle garanzie può essere giusto ed è un'esigenza che tutti quanti potremmo sentire.

Non sono invece d'accordo sulla forma impersonale che ricorre in altri emendamenti mentre preferirei una formula dove apparisse chiaro che il potere discende dalla persona. L'impersonale, quando facevo il maestro, lo consideravo un errore o un francesismo per cui credo sia meglio l'altra formula e mi pronuncio negativamente.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vorrei innanzitutto chiedere al Presidente se è possibile operare comma per comma anche perchè il primo comma contiene problemi che, a mio avviso, devono essere risolti dopo la formulazione diversa dell'articolo 3 primo comma per il quale ho preparato un emendamento interamente sostitutivo.

Prima di illustrarlo vorrei rispondere alle questioni sollevate dagli emendamenti finora presentati rispetto ai quali do un giudizio negativo.

Credo infatti che questo sia uno dei punti più importanti del provvedimento. Gli emendamenti presentati al riguardo tendono, ognuno in misura diversa, a collocare questo strumento all'interno del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. A mio avviso, si tratta di una scelta sbagliata per una serie di ragioni, ma soprattutto perchè tale norma assegna al servizio speciale, istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri, delle procedure e dei compiti che sono assolutamente diversi da quelli previsti dalla legge n. 38. Quindi, non ha alcun senso inserire nel Dipartimento per la cooperazione uno strumento che risponda ad un fine legislativo del tutto diverso, visto tra l'altro che la legge n. 38 configura il Dipartimento per la cooperazione con una sua logica ben diversa da quella che è alla base delle Direzioni ordinarie del Ministero degli affari esteri. A tal riguardo cito un solo fatto: l'articolo 12, quarto comma, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, attribuisce al Direttore generale del Dipartimento, o a funzionari da lui delegati, dei poteri assolutamente straordinari tra i quali, per esempio, quello di emettere con propria firma «gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale» (Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo). Quindi, che senso ha inserire nel Dipartimento per la cooperazione uno strumento autonomo e che, in ogni caso, non è collegato nè dal punto di vista funzionale, nè gerarchico, con la struttura di tale organo? Comunque, mi pare che l'emendamento comunista in questo senso sia già stato ritirato.

PIERALLI. Il problema del coordinamento è un altro paio di maniche.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ho già detto che, in generale, gli emendamenti presentati al disegno di legge oggi al nostro esame si muovono con diverso grado entro una logica che è stata esplicitata con molta chiarezza dal senatore Anderlini.

Detto questo, non vedo a questo punto che problema ci sia nel mantenere, ovunque non sia in contrasto esplicitamente con leggi dello Stato, la dizione: «Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1». Questa è anche la ragione per cui sono contrario agli altri emendamenti - diciamo così - di grado inferiore, nel senso che le procedure particolari prevedono dei poteri anch'essi particolari. Non a caso l'articolo 1 che abbiamo già approvato afferma che «I poteri straordinari della presente legge... sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri». Quindi, all'interno della normativa che stiamo esaminando, vi sono dei poteri diversi ed autonomi rispetto a quelli che erano stati previsti dalla

legge n. 38 del 1979. Di conseguenza, quelle dizioni - aggiungo improprie - che si limitano a dire: «si provvede» e «si esercita», creano solamente confusioni, perchè è implicitamente scontato che, oltre al Ministro degli affari esteri già delegato dall'articolo 1, nella realtà vi sarà anche un Sottosegretario a sua volta delegato. È meglio che per chiarezza legislativa e per non creare futuri problemi, si evitino dizioni astratte. Invece, correttamente, l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, presentato dai senatori Pasquini e Procacci, non diceva «Il Sottosegretario delegato...» ma «Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge», cioè specificando che i poteri straordinari sono attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale, per disposizione normativa, li delega ad un Sottosegretario.

Con questo mi pare che il problema sia risolto, tranne laddove emergessero in futuro dei casi di evidente contrasto.

Proprio in questo senso ho presentato un emendamento che tende invece ad accogliere le varie richieste che sono emerse dal dibattito sull'articolo 3. Tale proposta si divide sostanzialmente in due punti. In primo luogo, vi è il problema di chi è preposto a fissare il numero del personale che entra a far parte del Servizio speciale. Nel testo della Camera si afferma che ciò avviene con «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri». Ovviamente questa dizione aveva un senso prima delle modifiche qui introdotte; ora, va sostituita dicendo «...il Ministro degli affari esteri...» che è l'unico in grado di adottare un decreto di tale genere.

A questo punto, sempre per quanto riguarda l'articolo 3, bisogna risolvere il problema del trattamento economico del personale del servizio speciale. Credo che molti di voi sono a conoscenza del fatto che i dipendenti del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo hanno un trattamento differenziato rispetto agli altri dipendenti del Ministero degli affari esteri, per quanto riguarda, ad esempio, le missioni svolte all'estero. Se non venisse precisato questo aspetto, il personale chiamato a far parte del servizio speciale - e non è da escludere una parte del personale del Ministro degli affari esteri - verrebbe invece a trovarsi di fronte ad una sperequazione economica in negativo. È per questo che, a mio avviso, va precisato che il Ministro degli affari esteri non deve limitarsi a fissare nel decreto solamente il contingente massimo di personale da destinare al servizio speciale, ma deve stabilire anche il trattamento economico complessivo, chiarendo che in ogni caso non può essere superiore a quello previsto per i dipendenti del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Il secondo punto che va modificato è quello relativo alla chiamata del personale per far parte del servizio speciale, perchè il testo dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1091, approvato dalla Camera dei deputati, afferma che «Alla chiamata di detto personale il Commissario straordinario provvede... con ordinanze». Ora, emettere un'ordinanza è una facoltà tipicamente commissariale, che non può essere attribuita nè ad un Ministro; nè tanto meno ad un Sottosegretario.

Quindi, tale dizione va riformulata dando al Ministro la possibilità di attuare la chiamata di detto personale mediante decreto.

Mi permetto di non essere d'accordo su un contingente massimo di personale già prefissato legislativamente, perchè non credo che le

Commissioni affari esteri del Senato e della Camera dei deputati possano fin d'ora quantificare un numero di personale che nasce, a mio avviso, da un'analisi che deve essere svolta in un momento successivo.

Vorrei ricordare che all'epoca fu fissato un numero di personale per il Dipartimento per la cooperazione che ancora è sotto organico e che dimostra non essere in grado, proprio per ammissione esplicita dei dirigenti di tale organo, di far fronte con esso ai compiti a lui assegnati dall'articolo 9, secondo comma, della legge n. 38 del 1979.

A me pare che la cosa più importante sia il fatto che il contingente massimo di personale venga fissato con un decreto del Ministro degli affari esteri, mentre sarei contrario a fissare *a priori* un tetto.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la seduta è brevemente sospesa.

I lavori vengono sospesi alle ore 15,15 e sono ripresi alle ore 15,30.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 3.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: «Per l'attuazione della presente legge è istituito un servizio speciale nell'ambito del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo utilizzando, oltre che personale del Ministero degli affari esteri, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di Enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo di 20 unità. Alla chiamata di detto personale il Ministro degli affari esteri provvede, d'intesa con i Ministri competenti e l'ente di appartenenza, con propri decreti indicanti nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiori a 80».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento del Governo, tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: «Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizioni di comando o fuori ruolo o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri. Nel decreto verrà stabilito,

altresì, di concerto con il Ministro del tesoro, il trattamento economico del personale di cui al presente articolo che non potrà comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo».

SALVI. Ritiro il mio emendamento al sedicesimo rigo del primo comma dell'articolo 3 in quanto è già compreso nell'emendamento del Governo.

PIERALLI. Vorrei formulare una richiesta di chiarimento al Sottosegretario, cioè sapere da lui se è sicura la dizione finale dell'emendamento del Governo sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, dal punto di vista degli atti amministrativi, cioè se è sicura la dizione concernente il trattamento economico del personale.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Occorre precisare, per intendere bene, che il «trattamento economico del personale di cui al presente articolo» è quello complessivo.

PIERALLI. Come trattamento economico, se non sbaglio, per coloro che vengono trasferiti da un Ministero ad un altro, è valido quello del Ministero di origine.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Certo, ed è appunto per questo che è bene specificare allora, con un subemendamento, che dopo le parole: «il trattamento economico», alla fine dell'emendamento del Governo volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3, va aggiunta la parola: «complessivo».

PRESIDENTE. Metto ai voti il subemendamento presentato dal Governo, tendente ad inserire la parola: «complessivo», dopo le altre: «trattamento economico», alla fine dell'emendamento governativo volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3.

È approvato.

A questo punto, prima di procedere ulteriormente, voglio ricordare e vorrei che fossimo d'accordo che procederemo con la votazione dell'emendamento del Governo volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3 e con la votazione degli emendamenti o subemendamenti all'emendamento del Governo.

Invito allora il senatore Anderlini ad illustrarci i suoi subemendamenti.

ANDERLINI. Il mio primo emendamento (me ne rendo conto con chiarezza adesso) è praticamente identico all'emendamento del collega Salvi.

A me pare inutile e poco elegante fare una legge in cui ogni volta si fa riferimento al «Sottosegretario delegato di cui all'articolo 1»: una formulazione di questo genere appare addirittura ridicola. Noi nella legge dobbiamo stabilire norme e indicare poteri: e a chi questi poteri

siano attribuiti e chi debba seguire queste norme è detto con estrema chiarezza già nell'articolo 1 che la Commissione, nella sua stragrande maggioranza, ha approvato.

Quindi a me pare corretto che, invece di dire: «Per lo svolgimento dei suoi compiti il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale...» (come se il Sottosegretario delegato avesse a sua diretta disposizione uno strumento), si dica: «Per i fini previsti dalla presente legge è istituito un servizio speciale...»; il fatto che poi qualcuno lo voglia collocare nell'ambito del Dipartimento e qualcun altro voglia invece collocarlo nell'ambito del Ministero è cosa che ci divide: però siamo d'accordo sul punto che la forma deve essere quella corretta, quella che si usa nella legislazione corrente, il che non toglie niente, dal punto di vista dei poteri reali, al Sottosegretario delegato, perchè già nell'articolo 1 abbiamo fissato con chiarezza che tutti i poteri di cui alla presente legge fanno capo al Ministro che li delega al Sottosegretario.

Il mio secondo subemendamento riguarda la parte dell'emendamento del Governo in cui si dice: «...entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri»; a tale proposito, io ripeto che è necessario fissare un tetto. Il Dipartimento ha fissato un tetto per legge: perchè non dobbiamo fissare un tetto per legge anche per questo servizio speciale che andiamo ad istituire? Secondo me è corretto che lo si faccia. Io ho sempre sostenuto che a questo tipo di interventi bisognerebbe dedicare un sesto delle risorse disponibili: il Dipartimento ha un tetto massimo di 300 unità, la sesta parte di 300 è 50 e allora stabiliamo 50.

In tal modo il mio subemendamento propone di sostituire, nell'emendamento del Governo volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3, le parole: «entro un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri», con le parole: «entro un contingente massimo di cinquanta unità».

PAVAN. Sempre nell'ambito dell'emendamento del Governo volto a sostituire il primo comma dell'articolo 3, io proporrei alcune correzioni tecniche.

Ancora per quanto riguarda le parole: «entro un contingente massimo...», io suggerirei di sostituire la parola: «entro» con la parola: «per» in quanto mi pare più corretto.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole a questa correzione.

PAVAN. Poi, ancora relativamente allo stesso punto, dopo le parole: «da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri», come subemendamento proporrei di inserire le altre parole: «di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Io sarei contrario a questo secondo subemendamento, senatore Pavan, perchè non a caso il concerto con il Ministro del tesoro lo ho messo dove si tratta del trattamento economico complessivo, non invece per la scelta

che si limita al numero perchè questo significa guadagnare del tempo: non vedo per quale ragione un problema di questa natura debba essere concertato in quel modo da lei suggerito.

PRESIDENTE. Resta comunque come un subemendamento proposto anche il secondo suggerimento del senatore Pavan.

PAVAN. Si dice al secondo comma che alla chiamata di detto personale il Ministro degli affari esteri provvede su proposta del sottosegretario delegato. A me sembra pleonastico dire su proposta del sottosegretario e sufficiente riferirsi al Ministro degli affari esteri, aggiungendo di intesa con i Ministri competenti o con l'ente di appartenenza e quindi sostituendo la parola «e» con l'altra «o».

PRESIDENTE. Questo risolve tutto il problema.

PAVAN. Comunque insisterei per l'intesa con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Posso accettare la sostituzione della parola «e» con l'altra «o».

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento del Governo esprimo parere favorevole in quanto mi pare contenga una formulazione più razionale e precisa rispetto al testo attuale.

Sugli emendamenti proposti dal senatore Pavan, mi rimetto al Governo. Avrei qualche preoccupazione per quanto riguarda il concerto: per la fissazione del contingente mi sembra un appesantimento, ma anche per questo mi rimetto alla decisione del Governo.

Mantengo il parere contrario sul primo emendamento del senatore Salvi, al quale si ricollega anche quello del senatore Anderlini, in quanto entrambi vanno in senso contrario rispetto alla filosofia della legge e all'equilibrio complessivo raggiunto con l'emendamento del Governo.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono contrario agli emendamenti tendenti a sopprimere la figura del Sottosegretario delegato. Ricordo che l'articolo 1 parla di poteri straordinari attribuiti al Ministro e da questi delegati al servizio speciale. Non mi pare sia necessario un'ulteriore definizione in quanto da quella di servizio speciale non derivano complicazioni.

Per quanto riguarda i due emendamenti presentati dal senatore Pavan ripeto intanto la preoccupazione per ciò che riguarda il concerto, perchè nella determinazione del numero vi è un'esigenza di tempestività.

ORLANDO. Secondo me non bisogna confondere la straordinarietà degli interventi e la logica che ne consegue con la creazione di una vera e propria struttura. Qual è il senso di questi interventi? La temporaneità, la sperimentality in attesa della riforma della legge n. 38. L'introduzione di un servizio speciale (sia pure ordinato in questo modo) con la

partecipazione di consulenti, di funzionari di altre amministrazioni, crea secondo me una vera struttura parallela, mentre la dizione «si avvale di» mi pare più conseguente alla logica di chi vuole che questo sia un intervento sperimentale e straordinario in attesa della indicata riforma.

Il secondo punto riguarda la preoccupazione del Senato nei confronti della Camera. Che cosa abbiamo realizzato con l'approvazione dell'articolo 1? Abbiamo conferito al Ministro degli esteri i poteri in questa materia. Vi è il sospetto che la figura del sottosegretario delegato fuoriesca da questa logica, invece rimane nella logica delle attribuzioni dei poteri al Ministro degli esteri.

Per quanto attiene alla struttura interna, si tratta di una struttura che ha il carattere della straordinarietà e quindi di una investitura politica. A questo punto mi pare che termini per il coordinamento non siano possibili ed ecco la ragione per la quale ritengo che la formula adottata dal Governo risponda meglio alla logica della legge.

Per il resto dobbiamo convenire sul fatto che, trattandosi di spostamento di personale da altre amministrazioni, non si possa non sentire il Ministro della funzione pubblica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli emendamenti.

ANDERLINI. Non avrei chiesto la parola, signor Presidente, se non fossi stato stimolato dall'intervento del collega Orlando il quale, secondo me, ha usato un argomento che non ha una sua logica. Ha detto che non è possibile parlare dell'istituzione di un servizio speciale perché questo in qualche modo configura una struttura parallela. Ma l'emendamento del Governo dice proprio che per lo svolgimento dei suoi compiti il sottosegretario delegato si avvale di un servizio speciale e quindi tale servizio, al di là delle affermazioni del senatore Orlando, è istituito già attraverso questo emendamento. Il collega Orlando, così come altri senatori, vuole solo reiterare per la quarta o quinta volta da quando abbiamo iniziato la discussione sul problema una argomentazione che ha lo scopo solamente di tacitare determinate spinte polemiche che possono provenire dal senatore Signorino e dai suoi amici, quando invece la logica legislativa che abbiamo sempre adoperato è questa volta esattamente contenuta nell'emendamento del senatore Salvi con la formulazione in base alla quale viene istituito un servizio speciale per gli interventi straordinari di emergenza nell'ambito del Ministero per gli affari esteri, alla quale formulazione io aggiungerei solo il riferimento al Dipartimento.

Ma non vi è dubbio che la pulizia del dettato legislativo vuole che questa e non altra sia la formula da adottare. È chiaro infatti che tutti i poteri di cui si parla nel testo, le possibilità di scelte e di decisioni offerte all'autorità chiamata a gestire la legge sono già definiti con chiarezza nell'articolo 1, in cui si stabilisce che il titolare di tutti i poteri straordinari previsti dalla legge è il Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un sottosegretario. L'iterazione è quindi solo un modo per tacitare rimorsi di coscienza ed è un cattivo servizio che si rende alla chiarezza del testo legislativo.

VELLA. Signor Presidente, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal Governo che secondo noi, è molto chiaro e persegue proprio le finalità che il disegno di legge si prefigge.

Non vi è dubbio che si intende rimarcare anche in questo emendamento il concetto, che viene così riconfermato, di dare funzioni e poteri straordinari al Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1, il quale poi si avvale di questo servizio speciale.

Con questo provvedimento non tendiamo a costituire un servizio speciale a sè stante per interventi in questo settore, ma vogliamo che sia garantita anche questa figura del Sottosegretario delegato che agisce con poteri straordinari per interventi urgenti e straordinari.

È per questi motivi che esprimiamo parere favorevole sull'emendamento all'articolo 3 presentato dal Governo.

PASQUINI. Signor Presidente ci dichiariamo favorevoli all'emendamento del Governo che nella sostanza approva il servizio speciale in modo esplicito, confermando con ciò i poteri straordinari del Ministro degli affari esteri, il quale - come prevede l'articolo 1 - li delega ad un Sottosegretario; l'ulteriore ripetizione non cambia la sostanza delle cose.

Tuttavia, riferendomi all'intervento del senatore Orlando, che mi pare corretto nella prima parte per il modo in cui ha espresso la posizione del suo Gruppo, comprendendo anche una nostra valutazione, per quanto riguarda il coordinamento, rilevo che vi saranno anche altri articoli, almeno un altro, dove ricorrerà tale aspetto. Infatti, al di là del parere, della posizione di ognuno di noi, questo coordinamento è indispensabile: è impensabile che interventi straordinari di questo tipo, così cospicui, che però arrivano ad un certo punto, siano completamente separati da interventi ordinari di altro tipo, che si fanno magari nella stessa zona e che devono quindi, per forza di cose, coordinarsi con questi interventi.

Sarebbe pertanto assai strano che nello stesso Ministero degli affari esteri due servizi non fusi ma addirittura separati l'uno dall'altro, come andiamo a fare, non trovassero un momento di coordinamento, che probabilmente però - poi vedremo - non può essere affidato soltanto al fatto che nel Ministero degli affari esteri vi è il Ministro che riassume in sè tutte le responsabilità; forse sarebbe il caso di esaminare anche un possibile aggancio dei rispettivi strumenti, comunque lo vedremo poi negli altri articoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Salvi, tendente a sostituire al primo comma le parole: «Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del» con le altre: «Per i fini previsti dalla presente legge è istituito un servizio speciale per gli interventi straordinari di emergenza nell'ambito del».

Non è approvato.

Metto ai voti il sub-emendamento del senatore Anderlini, tendente a sostituire, all'emendamento del Governo al primo comma, le parole:

«per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri» con le altre: «per un contingente massimo di 50 unità».

Non è approvato.

Passiamo alla votazione del sub-emendamento del senatore Pavan tendente ad aggiungere, all'emendamento del Governo al primo comma, dopo le parole: «per un contingente massimo da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri», le parole: «di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ribadisco il mio parere contrario.

SCHIETROMA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole alla proposta di modifica avanzata dal senatore Pavan.

Si parla tanto dell'organizzazione della pubblica amministrazione nel rapporto Giannini e poi non si tiene conto di quanto la legge stabilisce con carattere generale.

Anzitutto, ritengo che sia indispensabile il concerto con il Ministro della funzione pubblica perchè nulla nella pubblica amministrazione può essere fatto senza che quest'ultimo dia il suo parere.

Comunque, vorrei anche far presente che si prevedono due decreti: in uno si stabiliscono il contingente massimo ed il trattamento economico del personale di cui all'articolo in esame; nell'altro è indicato nominativamente il personale scelto. A mio avviso, si sarebbe potuto invece prevedere un unico decreto.

Ma a parte questo ritengo che sia indispensabile che nello stabilire il trattamento economico, oltre al concerto del Ministro del tesoro, sia previsto anche quello del Ministro della funzione pubblica.

PRESIDENTE. A titolo personale, vorrei fare una dichiarazione di voto nettamente contraria al riguardo in base alla mia esperienza di Ministro; infatti, a mio avviso, ciò allungherebbe i tempi.

SCHIETROMA. Secondo me, sono i due decreti che allungano i tempi.

ANDERLINI. Signor Presidente, voterò a favore del subemendamento del senatore Pavan. Concordo con quanto dichiarato dal senatore Schietroma, il quale ha evidenziato che anche nello stabilire il trattamento economico debba essere sentito il Ministro della funzione pubblica. Infatti, signor Presidente, dobbiamo renderci conto che si vanno a prelevare 50, forse 100 o addirittura - nulla impedisce di pensarlo - 200 funzionari dall'amministrazione pubblica nel suo complesso, prevalentemente anche se non esclusivamente romana, senza che il Ministro della funzione pubblica ne sia nemmeno informato, creando guasti e dissesti nell'amministrazione dello Stato, già per molti aspetti disastrosa.

La proposta di modifica del senatore Pavan, tutto sommato, tiene conto della richiesta da me avanzata di fissare un «tetto»: vuole che lo

fissi il Ministro del tesoro e il Ministro della funzione pubblica e che non sia lasciata mano libera al Ministro degli affari esteri o al sottosegretario delegato, che è più interessato a dilatare le strutture di questo suo servizio speciale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento al primo comma dell'articolo 4, approvato dal senatore Pavan.

È approvato.

Metto quindi ai voti l'emendamento governativo, sostitutivo del primo comma dell'articolo 3, con l'aggiunta ora accolta.

È approvato.

Al secondo comma dell'articolo 3 è stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero comma, a firma del senatore Procacci, che così recita:

«Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di venti unità. Tali esperti, assunti con contratti di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono esser dotati di documentata e specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana».

DELLA BRIOTTA, relatore alla Commissione. Mi trovo abbastanza d'accordo con lo spirito di questo emendamento per quanto riguarda l'esigenza di una maggiore qualificazione da parte del personale specializzato; sono invece contrario, come ho già avuto modo di manifestare, alla riduzione del personale, perchè mi sembra un modo strisciante per impoverire la capacità operativa di questo provvedimento.

RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mentre sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento Procacci, laddove richiede specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo, con particolare riferimento ai settori prioritari, ho delle perplessità in quanto si usano termini di difficile definizione ed accertamento come «documentata e specifica competenza». Invito perciò i presentatori dell'emendamento a togliere dal testo la parola «documentata» che può creare dei problemi di accertamento dei requisiti.

Per quanto riguarda il numero degli esperti, francamente venti mi sembrano pochi. Secondo me sarebbe utile assumere tali esperti non tanto nel territorio italiano, ma nei paesi nei quali ci si trova ad intervenire. Una delle carenze della cooperazione italiana, è, oltre a non avere unità tecniche permanenti, quella di non avere dialogo con gli esperti dei paesi interessati. Proporrei a tal fine di fissare il numero degli esperti a trenta unità.

PROCACCI. Accetto le modifiche proposte dal Governo al mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 3 presentato dal senatore Procacci, riformulato con le modifiche proposte dal Governo ed accettate dal presentatore.

È approvato.

Al terzo comma vi è un emendamento del senatore Anderlini, volto a sostituire la parola «consulenti»; con la parola «esperti». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Al quarto comma è stato presentato un emendamento da parte del senatore Salvi, volto a sostituire le parole «il Commissario straordinario», con le parole «il Ministro». Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Al quinto comma sono stati presentati tre emendamenti. Il senatore Salvi propone di sostituire le parole «Commissario straordinario» con le altre «Il Ministro degli esteri».

Il secondo, del senatore Procacci, tendente a sostituire le parole «Il commissario straordinario può adottare i provvedimenti e disporre le spese necessarie» con le altre: «Sono autorizzati i provvedimenti e le spese necessarie».

Il terzo, del senatore Anderlini, è soppressivo dell'intero quinto comma.

SALVI. L'emendamento non ha bisogno di essere illustrato.

PROCACCI. L'emendamento non credo che abbia bisogno di essere spiegato.

ANDERLINI. Vorrei ricordare ai colleghi che si tratta della sistemazione logistica; con questo testo il commissario straordinario è *legibus solutus*: può fare e disfare come vuole, porre e disporre la sistemazione logistica, rendendone conto, in apposita rubrica, nelle relazioni di cui all'articolo 5. Se la Commissione se la sente di dare poteri di questo tipo al commissario straordinario, lo faccia pure, ma sappia che si assume una pesante responsabilità.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi sembra abbastanza strano avere certe preoccupazioni rispetto a questa possibilità, quando poi successivamente il sottosegretario delegato può spendere cifre ben più ingenti per i programmi di cui parla la legge.

ANDERLINI. Quella è la fame degli altri, questa è la fame propria!

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La differenza sta in questo; che nel momento in cui si decide, all'articolo 1, di delegare dei poteri, una volta che questi sono delegati il sottosegretario farà dei mandati di pagamento per interventi nel Terzo mondo, ma, secondo l'emendamento, non potrà comprare una macchina da scrivere per i propri uffici.

ANDERLINI. Ma sistemazione logistica significa proprio questo!

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Forse il senatore Anderlini non sa che oggi il Dipartimento alla cooperazione è sistemato in un edificio esterno al Ministero. Le posso assicurare che il Ministero ha già provveduto, in attesa che la legge venga eventualmente approvata, a liberare una serie di stanze all'interno del Ministero, questo però non è sufficiente, perchè attivare un servizio significa anche poter comprare delle macchine da scrivere, poter fare delle spese, a meno che non si voglia demandarle alla normale amministrazione dello Stato.

PIERALLI. Credo che effettivamente delle difficoltà logistiche esistano; abbiamo ricevuto una lettera dalla nostra organizzazione degli esteri con l'indicazione di una difficoltà reale nel lavoro per la ristrettezza dei locali, quindi il problema esiste più in generale, allora si dica che il Ministro arrangia queste cose. Prevedere solo per questo aspetto la questione in una legge mi sembra eccessivo: può essere inteso male. Qui ci sono due formule, quella del Ministro che tiene conto di questa e di altre esigenze (e mi pare quella appropriata), oppure si mette in maniera impersonale, contrariamente a quanto suggerisce il relatore.

ORLANDO. Chiedo di sopprimere l'intero comma, quindi aderisco all'emendamento del senatore Anderlini.

Ricordo che in passato, quando ci fu l'approvazione di una certa legge riguardante il Dipartimento, si voleva disciplinare per legge che il Ministero degli esteri rientrasse nel possesso della sua proprietà affidata all'epoca ad alcune organizzazioni studentesche. In quella circostanza insistetti perchè venisse, nella legge, data l'autorizzazione al Ministero di rientrare comunque in possesso di quei locali. Dopo lunghissime discussioni si arrivò alla soppressione dell'articolo per l'impraticabilità della ripresa in possesso da parte del Ministero degli esteri. La soppressione di questo comma, in definitiva, non pregiudica il problema della ricerca o meno dell'allocazione; quando si dovesse costatare che nell'ambito del Ministero degli esteri, come di fatto accade, non vi è questa possibilità, quando vi è perfino l'impossibilità di rientrare in possesso dei propri locali e si ha paura di dirlo per legge, anche se le condizioni di allora erano diverse dalle attuali, non vedo perchè quando dovesse determinarsi la difficoltà di allocazione il Sottosegretario non possa avvalersi dei poteri che gli sono conferiti da

questa legge per trovare una decente sistemazione. Si tratta di uno strumento di lavoro, quindi mi pare che se non dovesse trovare nell'area del Ministero la possibilità di allocazione, il Sottosegretario o chi per lui ha tutte le possibilità di allocarsi altrove, senza però essere incentivato a fare acquisti, semmai a procurarsi mediante affitti i locali necessari.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero comma quinto presentato dal senatore Anderlini.

È approvato.

Metto ai voti l'intero articolo 3 il quale, con le modificazioni accolte, così risulta formulato:

Art. 3.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 si avvale di un servizio speciale istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri utilizzando, oltre che personale del Ministero stesso, quello di altre amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, nonché di enti pubblici anche economici, in posizione di comando o fuori o comunque autorizzati secondo i rispettivi ordinamenti, per un contingente massimo, da stabilirsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. Nel decreto verrà stabilito, altresì, il trattamento economico complessivo del personale di cui al presente articolo, che non potrà comunque eccedere il trattamento previsto per il personale del Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

Alla chiamata di detto personale, il Ministro degli affari esteri provvede, su proposta del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1, d'intesa con i Ministri competenti o l'ente di appartenenza, con decreto indicante nominativamente il personale scelto, il quale, previa accettazione degli interessati, viene posto in posizione di comando o fuori ruolo ovvero in una corrispondente posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza. A tale personale possono essere attribuiti compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato per un numero mensile individuale di ore non superiore a ottanta.

Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può, altresì, avvalersi di esperti esterni nel limite massimo di trenta unità. Tali esperti, assunti con contratto di diritto privato e con vincolo temporaneo, devono essere dotati di specifica competenza nel campo della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento ai settori prioritari nei quali saranno realizzati gli interventi e, inoltre, della padronanza di almeno una lingua straniera fra quelle di uso più diffuso e, se stranieri, della lingua italiana.

L'elenco degli esperti, di cui al comma precedente, con l'indicazione dei loro nominativi, dei Paesi d'origine, delle caratteristiche del

contratto a termine con essi stabilito per quanto concerne la scadenza, il trattamento economico e ogni altro eventuale emolumento, e con la documentazione dei requisiti professionali che ne hanno determinato la scelta, è allegato alle relazioni previste all'articolo 5.

Per le finalità di cui alla presente legge il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può utilizzare, nelle zone di intervento, personale locale il cui trattamento economico viene determinato sulla base della legislazione vigente nel Paese d'assunzione.

È approvato.

Il senatore Anderlini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-bis.

«Nell'ambito del personale di cui al primo comma dell'articolo precedente dovrà essere istituito un nucleo operativo composto da non più di 8 funzionari posti in posizione di fuori ruolo o comandati dai Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, della sanità, delle finanze, del commercio con l'estero, dei trasporti e dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Il nucleo assolve ai compiti operativi necessari per assicurare che le determinazioni assunte in materia di interventi straordinari e di emergenza ai sensi della presente legge siano attuate con il più appropriato e rapido concorso delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici e privati chiamati alla realizzazione degli interventi medesimi».

ANDERLINI. È una questione della quale ho avuto modo di parlare più volte, quindi mi limiterò all'essenziale. Una delle ragioni di critica all'attuale struttura del Dipartimento muove dal fatto che i tempi di realizzazione degli interventi fondamentali sono eccessivamente lunghi. Si è parlato in alcuni casi di sei mesi, in altri di un anno; comunque molto al di là dei tempi previsti nel momento in cui la legge n. 38 fu messa in funzione.

Qualcuno dei nostri interlocutori, ascoltato nell'ambito della nostra indagine conoscitiva della cooperazione allo sviluppo, ci ha detto quali sono le ragioni fondamentali di queste lungaggini burocratiche. Una ragione è che non esistono mezzi di trasporto adeguati; l'Italia ha solo un cargo «Jumbo» che può atterrare solo in alcuni grandi aeroporti e non nei paesi poveri del mondo.

Un'altra ragione è che una pratica per esportare derrate alimentari, farmaceutiche o altri beni di soccorso, necessari per gli interventi nei paesi poveri del terzo mondo, passa attraverso la responsabilità di numerosi ministeri. Per esempio il Ministero del tesoro per i pagamenti; quello del commercio estero per la valuta necessaria; quello dei trasporti per la competenza sul traffico aereo; quello delle finanze per i problemi doganali e forse anche il Ministero della difesa visto che dispone degli «Hercules» che sono gli unici mezzi di trasporto aereo per merci esistenti nel nostro paese, oltre al Jumbo dell'Alitalia di cui abbiamo parlato.

Il suggerimento che venne da alcuni dei nostri interlocutori, e i colleghi della Commissione lo ricorderanno bene, fu quello di creare un nucleo operativo all'interno del servizio in cui ci fossero i rappresentanti dei ministeri interessati in maniera che fossero loro stessi a farsi parte diligente nell'attivare questi ministeri affinché le pratiche potessero avere un corso regolare, nell'ordine delle settimane e non dei mesi o degli anni come avviene oggi. Chi di voi ha esperienza in materia, come Schietroma, sa che riunioni di funzionari dei Ministeri, davanti a quattro o cinque pratiche, possono dare talvolta ottimi e insperati risultati.

Ecco perchè mi sono permesso di formulare questo articolo 3-bis che non ha alcuna relazione con le questioni rilevanti che ci hanno diviso finora; è solo un suggerimento tecnico che ho estratto dalle nostre conversazioni e dai nostri dibattiti con gli interlocutori esterni cui facevo riferimento e tende a istituire, nell'ambito del personale di cui al primo comma dell'articolo precedente, un nucleo operativo.

Probabilmente sarebbe meglio dire nell'emendamento «nell'ambito del personale del servizio» e pertanto cambio il mio emendamento in tal senso.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono contrario all'emendamento. La *ratio* è condivisibile però mi sembra che sia più utile il riferimento che c'è nell'articolo successivo al punto e). Quanto è previsto nell'emendamento Anderlini è implicitamente possibile nel momento in cui tutto il personale può esser chiamato a far parte del servizio mentre invece con il punto e) c'è una possibilità in più di coordinamento diretto con i Ministeri interessati.

Un solo nucleo, se manca il collegamento con i Ministeri, limita questo coordinamento; per cui questo emendamento lo ritengo assorbito dal testo esistente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANDERLINI. Intervengo per dichiarazione di voto. Quel che proponevo era una soluzione operativa ben definita e precisa; quello di cui alla lettera e) è una formulazione generica che lascia il tempo che trova.

Quando tra un anno e mezzo, e mi auguro che il sottosegretario Raffaelli possa essere presente, vedremo quali saranno i tempi di realizzazione che saremo riusciti ad ottenere, lei chiederà scusa per quello che ha detto oggi senza rendersi conto dei problemi enormi di fronte a cui si troverà chi sarà incaricato di affrontare la materia.

Offrivo un supporto operativo politicamente neutro. Il Governo dice di no; si assumerà la sua responsabilità.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 3-bis presentato dal senatore Anderlini.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Commissario straordinario provvede, anche con ordinanze in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

b) all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma;

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali e enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) ad utilizzare il volontariato civile nell'ambito degli organismi riconosciuti dalla sezione per il volontariato prevista dall'articolo 37 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ovvero enti, istituti ed organismi costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983, che diano adeguate garanzie in ordine alla formazione, selezione, addestramento ed impiego dei volontari. L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Commissario straordinario. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della presente legge;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei Paesi destinatari e l'opinione pubblica nazionale e internazionale;

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti in loco e fra le popolazioni interessate.

Il Commissario straordinario può essere delegato dal Ministro degli affari esteri a concludere accordi, nell'ambito delle competenze rientranti nei programmi straordinari previsti dalla presente legge, con i Paesi destinatari degli interventi, con le agenzie delle Nazioni Unite e gli altri organismi internazionali, in particolare con quelli impegnati per l'aiuto all'infanzia, alla maternità e alle condizioni della donna.

A questo articolo sono stati presentati dal senatore Anderlini alcuni emendamenti. Il primo tende a sostituire il primo comma con il seguente:

«Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Ministro degli affari esteri provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

Il secondo è soppressivo, alla lettera *b*), delle parole: «e medie».

Alla lettera *f*) dopo le parole: «di intervento straordinario» il senatore Anderlini propone di aggiungere: «e di emergenza»; alla lettera *f*) propone di sostituire le parole: «il Commissario straordinario» con la parola: «servizio».

Propone infine di sopprimerere le lettere *g*) e *h*) nonché l'ultimo comma.

I senatori Pasquini e Procacci propongono di sostituire al primo comma le parole: «il Commissario straordinario provvede» con le parole: «si provvede»; alla lettera *b*) di aggiungere, in fine, le parole: «privilegiando ogni possibilità di acquisto o di scambio di derrate nei e fra i Paesi in via di sviluppo e nei Paesi vicini all'area di intervento, con possibilità di stipulare contratti di trasporto anche all'estero;»; al primo comma, lettera *f*), di sopprimere le parole: «qualora concordati con il Commissario straordinario». Sempre al primo comma i senatori Pasquini e Procacci propongono di sopprimere le lettere *g*) e *h*) e, infine, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4.

Il senatore Salvi propone di sostituire al primo comma, terza riga, le parole: «il Commissario straordinario» con le altre: «il Ministro»; alla lettera *b*), dopo «in via diretta» propone di aggiungere le parole: «preferibilmente nei Paesi limitrofi ad analogo regime alimentare»; ancora, propone di sostituire la lettera *f*) come segue: «ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 ed enti, istituti ed organismi senza finalità di lucro costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del Codice Civile alla data del 31 dicembre 1983».

L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di interventi tramite intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Servizio speciale.

In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'articolo 38 lettera *a*) della legge citata».

Al comma 2, infine, propone di sostituire le prime due righe con le parole: «il Ministro degli affari esteri può».

SALVI. Ritiro il primo e l'ultimo emendamento all'articolo 4 mentre mantengo il secondo e il terzo.

Il secondo emendamento mi sembra abbastanza chiaro. Rientra nel contesto della legge una preferenza per l'acquisto dei prodotti dei paesi del terzo mondo.

Per quanto riguarda la lettera *f*) invece, ho rielaborato la parte che riguarda il volontariato, usando l'espressione «organizzazioni non governative» come normalmente avviene, e dando la possibilità ai volontari di poter intervenire, sempre in accordo con il servizio

speciale, secondo la mia proposta, ma si può mettere anche con il Sottosegretario delegato: contrariamente a quanto prevede la legge n. 38 del 1979, i volontari potrebbero andare anche per un periodo inferiore ai due anni, tanto più che la legge dovrebbe durare diciotto mesi al massimo e pertanto mi sembra che sia ovvio che la natura dell'intervento dovrebbe essere di carattere straordinario e di emergenza.

PROCACCI. Per quanto riguarda il primo emendamento, è di coordinamento. Per il secondo stiamo elaborando una modifica, perchè l'espressione: «privilegiando ogni possibilità di acquisto» era già assorbita in un articolo precedentemente approvato. Pertanto manteniamo la sostanza della seconda parte con un testo che leggerà ora il senatore Pasquini e manteniamo gli altri emendamenti.

PASQUINI. La seconda parte dell'emendamento viene così riformulata: «Per le esigenze di trasporto dei materiali di cui al presente comma, è autorizzata la stipulazione di contratti di trasporto anche all'estero». Pertanto al termine della lettera f), si dovrebbe proseguire con l'emendamento suddetto. Questo ci è sembrato giusto in relazione alle affermate difficoltà di trasferimento dei materiali verso i paesi sottosviluppati.

ANDERLINI. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti da me presentati, vorrei notare che al primo comma dell'articolo 4 ci troviamo di fronte ad un problema che si ripete, cioè ricorre per l'ennesima volta la formula del commissario straordinario che la maggioranza si appresta a sostituire con la formula: «il sottosegretario delegato».

Io devo dire che non capisco come si sia potuto adoperare questo modo di legificare; era corretto che si parlasse del commissario straordinario in questo testo, perchè di un commissario si trattava e bisognava intestare a lui il potere che derivava dal testo di un determinato articolo o di un determinato comma, ma una volta che abbiamo detto che tutti i poteri di cui alla presente e i metodi per attuarli fanno capo al Ministro degli affari esteri che delega un Sottosegretario, non abbiamo bisogno di ripetere per dodici o tredici volte la formula del sottosegretario delegato; basta dire: «per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Ministero degli affari esteri provvede...»

Questa formula non è molto lontana dall'emendamento che ha proposto anche il collega Salvi.

Per quanto riguarda l'emendamento, vorrei che i colleghi si rendessero conto che la lettera b) dice che il servizio è abilitato «all'acquisizione in via diretta, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali e internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonchè alla fornitura di mezzi di trasporto» - e fin qui posso arrivare anche io, che ho sostenuto che l'intervento straordinario di emergenza è valido solo in casi di carestie ed epidemie - «piccole attrezzature agricole e igienico-

sanitarie» - posso accettarlo anche se, signor Presidente, siamo fuori della regola generale che io volevo indicare nella legge e siamo già nei margini della cooperazione allo sviluppo siamo nella struttura parallela, è chiaro agli occhi di tutti - e poi «piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico». Io vorrei sapere cosa significa «piccole» e soprattutto «medie» attrezzature, le piccole le capisco, ad esempio è il pozzo, ma le medie attrezzature cosa sono? Probabilmente sono le dighe di una certa dimensione e stiamo nuovamente sconfinando in una struttura parallela e vi ho già detto quale è la carica polemica che do all'aggettivo «parallela».

Al punto f) - si tratta in questo caso di una questione di chiarezza legislativa - l'articolo recita: «L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario» e perchè non aggiungere: «e di emergenza»? Noi abbiamo sempre parlato di interventi straordinari e di emergenza ed ora qui diciamo soltanto «straordinario», e ciò crea una grande confusione, signor Presidente: mi metto nei panni del funzionario della Corte dei conti che dovrà dare un'interpretazione.

Per quanto riguarda poi l'ultima parte dell'articolo, io sono d'accordo - come del resto hanno detto anche i colleghi Pasquini e Procacci - per la soppressione della lettera g) e per la soppressione della lettera h). Vorrei che i colleghi si rendessero conto di che cosa significa: sulla lettera h) sono disposto a discutere, ma sulla lettera g) mi sembra che la mia non possa che essere una richiesta perentoria. Al punto in sostanza si dice che il Commissario può procedere «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare sugli effetti dell'azione intrapresa le popolazioni dei Paesi destinatari». Fin qui non ho grosse obiezioni, signor Presidente, anche se la cosa mi sembra un po' ultronea, al di là dei limiti. Vorrei ricordare ai miei amici cattolici come «non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra», in questo caso non solo non si tace, ma si vuole amplificare la cosa con gli altoparlanti e finchè si tratta degli altoparlanti dei Paesi del Terzo mondo, e con l'intenzione di fornire nozioni tecniche su come vanno utilizzate le derrate alimentari, sono d'accordo, ma allora questa prima parte della lettera g) andrebbe riformulata.

Quello su cui non sono assolutamente d'accordo, e spero si possa impedire che resti questo «sconcio» nella legge, è che il Commissario è abilitato alla realizzazione di programmi di comunicazione e di informazione che possano coinvolgere e informare «l'opinione pubblica nazionale ed internazionale». Vi lascio immaginare cosa può significare questo nella mani di un Commissario che abbia, per così dire, voglia di battere la grancassa o di fare una sorta di propaganda vociferante come quella alla quale siamo stati abituati su questo tema da troppo tempo a questa parte.

L'emendamento da me presentato, signor Presidente, tende a riformulare la prima parte della lettera g) e a sopprimere le parole «...e l'opinione pubblica nazionale e internazionale». A me preme in particolare questa seconda parte; mentre la prima si potrebbe riformulare affermando che si forniscono determinate informazioni, per esempio, sull'uso delle derrate farmaceutiche, eccetera.

PRESIDENTE. All'articolo 4, il Governo ha presentato un emendamento che tende a riformulare il primo capoverso nel seguente modo: «Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 provvede, attraverso opportune deleghe anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:...».

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. L'esigenza di riformulare il primo capoverso dell'articolo 4 deriva dalla necessità di individuare la persona che attiva i poteri previsti dalla normativa al nostro esame; se non affermiamo esplicitamente che il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 può a sua volta delegare per i singoli atti i funzionari del servizio speciale, qualunque decisione dovrà essere adottata in prima persona dal Sottosegretario. Di conseguenza, nell'organizzazione del servizio dovranno essere previsti una serie di responsabili a seconda delle materie che via via dovranno essere trattate.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, a me pare che tale emendamento sia improponibile, perchè il delegato non può a sua volta delegare. O all'inizio diciamo «il Ministro...», e allora il Ministro può delegare alcune decisioni ad un'altra persona, oppure a mio avviso non può esservi una delega.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Vedremo se è il caso di riformulare tale emendamento. Resta, comunque, ferma la proposta di emendamento per la parte in cui si parla di sottosegretario delegato e si sopprimono le parole «con ordinanza».

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, i senatori Pasquini e Procacci hanno presentato quattro emendamenti, giacchè quello che riguardava la lettera *f*) dell'articolo al nostro esame è decaduto. Il primo riguarda il coordinamento ed il secondo pone il problema della «possibilità di stipulare contratti di trasporto anche all'estero». Su entrambi mi rimetto al parere del Governo, dichiarandomi però sostanzialmente favorevole. Esprimo parere negativo - rimettendomi in via definitiva sempre alle dichiarazioni del rappresentante del Governo - per quanto riguarda gli altri due emendamenti, tendenti il primo a sopprimere le lettere *g*) ed *h*) del primo comma, e il secondo anch'esso a sopprimere l'ultimo comma.

Devo aggiungere che mi dichiaro contrario a quest'ultimo emendamento perchè se si ritiene che ogni cosa che si intraprende la si attua per fini propagandistici, avrebbe ragione il senatore Anderlini allorchè ha amplificato notevolmente quel suo punto di vista negativo nei riguardi dei punti *g*) ed *h*) dell'articolo 4 del disegno di legge oggi al nostro esame. Ma così non è. In particolare, il punto *h*) tende a far sì che si possa informare l'opinione pubblica in modo più corretto, perchè non si distribuiscono sacchetti di noccioline, bensì 1.900 miliardi di lire. Quindi, è anche giusto che l'opinione pubblica sia bene e costantemente informata, affinchè sappia cosa fa il Governo. Se tale informazione si interpreta in modo negativo, allora è - come si usa dire - un altro paio di maniche.

Il senatore Anderlini ha presentato una serie di emendamenti. Per quanto riguarda la sostituzione del primo comma, esprimo parere contrario e credo di non doverlo motivare ancora una volta, perchè sarebbe ripetitivo rispetto a pareri che ho già espresso nei riguardi delle proposte che il senatore Anderlini ha formulato ripetutamente su alcuni articoli secondo la filosofia che li ispira.

Il senatore Anderlini giustifica la presentazione del suo secondo emendamento, tendente a sopprimere le parole «e medie», affermando di non sapere quali sono le medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico. Allora, io dico che se lui sa quali sono le piccole apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico, io so quali sono le medie; se lui non sa quali sono le une, io non so quali sono le altre. Non c'è una quantificazione nè per le piccole, nè per le medie: quindi abbiamo ragione o torto tutti e due.

Per il resto credo che si tratta di una forzatura polemica allorchè si continua a ritenere che fornire aiuti in casi di emergenza iniziando con l'irrigare i campi sia una cosa sbagliata. Ho sempre saputo che per far crescere i prodotti agricoli c'era bisogno del suolo, del sole, del concime e dell'acqua. Credo che questo sia il primo problema da affrontare rispetto a tutte quelle filosofie che può ispirare il disegno di legge n. 1091 oggi al nostro esame.

Esprimo invece parere favorevole al terzo emendamento all'articolo 4 presentato dal senatore Anderlini, tendente ad aggiungere le parole «e di emergenza» alla lettera *f*); credo che anche il Governo concordi con tale opinione. Esprimo parere contrario sugli altri emendamenti del senatore Anderlini, per le stesse ragioni che ho riferito poc'anzi, rispetto agli analoghi emendamenti presentati dai senatori Pasquini e Procacci.

PRESIDENTE. Faccio presente che l'emendamento presentato dai senatori Pasquini e Procacci, tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 4, è superfluo. Infatti, non essendo più prevista la figura del Commissario straordinario, la soppressione dell'ultimo comma è scontata con la votazione già effettuata dell'articolo 1.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal senatore Salvi, credo che il primo dovrebbe essere ritirato. Il secondo, tendente ad aggiungere alla lettera *b*) dopo le parole «in via diretta» le parole «preferibilmente nei paesi limitrofi ad analogo regime alimentare», credo che sia un emendamento giusto; per questo esprimo parere favorevole. Vorrei ricordare, senza polemizzare, che il senatore Anderlini voleva che i prodotti alimentari fossero acquistati tutti in Italia; mentre credo che sia giusto acquistarli all'estero rispettando la dieta alimentare dei vari paesi.

Mi pare che la formulazione dell'emendamento presentato dal senatore Salvi sia abbastanza soddisfacente e vada in questa direzione.

Non avrei niente in contrario ad accogliere la sostanza dell'emendamento del collega Salvi volto a sostituire la lettera *f*) con tutta una formulazione volta a valorizzare i servizi di volontariato: credo che una formulazione migliore magari possa essere trovata, però credo che sia una esigenza corretta che merita di essere accolta.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Per quanto riguarda il primo emendamento del senatore Anderlini, sono contrario per le ragioni più volte ricordate.

Per quanto riguarda il secondo emendamento concernente la soppressione delle parole: «e medie» alla lettera *b*) dell'articolo 4, sono ugualmente contrario, con la motivazione che avevo richiamato nell'ultima seduta, mi pare, quando, per analogia, avevo richiamato gli interventi che si stanno facendo adesso in Etiopia attraverso l'UNBC, trattando appunto di interventi di piccola e media irrigazione, intendendo con ciò quel complesso di opere che si fanno, come canali, pozzi, piccole dighe in terra (non le dighe in cemento armato) e via dicendo; quindi il termine: «medio» ha questo significato, cioè un complesso di interventi su un'area che è media, perchè richiede una serie di interventi differenziati.

ANDERLINI. Ho capito: voi volete fare acquedotti in un anno e mezzo in Etiopia!...

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Quello di un anno e mezzo è un termine transitorio.

Per quanto riguarda poi l'altro emendamento del senatore Anderlini tendente ad aggiungere, alla lettera *f*), dopo le parole: «di intervento straordinario», le altre: «e di emergenza», sono favorevole.

Per quanto riguarda l'emendamento, sempre del senatore Anderlini tendente a sostituire, alla lettera *f*), le parole: «il Commissario straordinario», con la parola: «servizio», sono contrario per le ragioni già dette.

Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Anderlini volto a sopprimere le lettere *g*) e *h*), colgo intanto l'apertura dimostrata sulla lettera *h*) sia dal collega Anderlini che - mi pare dai colleghi comunisti -, l'altra volta, sul fatto che invece ci sia la necessità di tenere sul posto delle persone abilitate a dare un giudizio in tempo reale e continuativo sulle attività che si fanno: quindi pregherei semmai di ritirarlo.

In merito alla soppressione proposta della lettera *g*), concordo invece sul fatto che questa formulazione può prestarsi a quegli equivoci, per cui, se è possibile trovare una formulazione più soddisfacente, sarei d'accordo a riformularla.

L'ultimo comma è già soppresso di per sé e sono d'accordo.

Mi esprimerò adesso sugli emendamenti del senatore Pasquini.

PRESIDENTE. A tale proposito, voglio ricordare che l'emendamento del senatore Pasquini all'articolo 4 è così presentato: «Per le esigenze di trasferimento dei prodotti di cui al presente comma è autorizzata la stipulazione di contratti di trasporto anche all'estero»; mi pare molto governativo.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sì, e a questo emendamento del senatore Pasquini sono favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Salvi, l'espressione relativa alla lettera *b*) di cui lui parla mi pare che fosse compresa

nella dizione precedente e comunque non mi oppongo se si tratta di ribadirlo.

Per quanto riguarda l'emendamento alla lettera f) del senatore Salvi sono favorevole però con la condizione già accettata dal senatore Salvi di sostituire le parole: «qualora concordati con il servizio speciale» con le altre: «qualora concordati con il Sottosegretario delegato».

PRESIDENTE. Invito il senatore Procacci a dirci la formulazione della lettera g) da lui proposta.

PROCACCI. Per quanto concerne la lettera g), propongo delle modifiche formali per renderlo un poco più leggibile, più comprensibile.

Io metterei, subito dopo le parole: «che possano coinvolgere e informare», per esigenze che definirei proprio «grammaticali», il complemento oggetto, cioè «la popolazione» e via dicendo; inoltre sostituirei le parole: «sugli effetti» con le altre: «sulle finalità», in quanto un'azione intrapresa, come tale, non può avere effetti; e poi toglieremmo le parole da: «le popolazioni dei Paesi...» fino alla fine della lettera g).

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi: poichè qui siamo in sede di elaborazione di una legge e non di un regolamento, non sarebbe abbastanza esauriente lasciare, alla lettera g), la formulazione: «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di comunicazione e di informazione», e basta?

SIGNORINO. Ma, signor Presidente, se poi mettono il secondo trasmettitore RAI?

PRESIDENTE. Si rientra ugualmente nella dizione: «programmi di comunicazione e di informazione».

ANDERLINI. Se mi è consentito, posso provare io ad elaborare una formulazione buona della lettera g): «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano chiarire gli obiettivi dell'intervento» (cioè il perchè si va a fare una determinata cosa) «e fornire tutte le nozioni pratiche» (questo è molto importante) «per la migliore utilizzazione degli aiuti».

PRESIDENTE. Sì, ma senza la parola: «tutte».

ANDERLINI. Va bene, e allora: «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano chiarire gli obiettivi dell'intervento e fornire le nozioni pratiche per la migliore utilizzazione degli aiuti».

PRESIDENTE. Allora io riscriverei la lettera g) in questo modo: «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni destinatarie e chiarire le finalità dell'intervento e fornire le nozioni pratiche per la migliore utilizzazione degli aiuti».

VELLA. Vorrei fare un'osservazione proprio su questo emendamento che mi pare abbia, in qualche materia, registrato il consenso di tutti. Io credo che in questo emendamento debba essere sì sottolineato l'aspetto delle finalità, ma anche l'aspetto degli effetti, perchè anche gli effetti, evidentemente, una volta comunicati e programmati, qualora siano, in particolare, positivi, possono senz'altro svolgere una funzione di promozione e anche di sensibilizzazione delle popolazioni interessate.

Perchè invece non si tengono in considerazione gli effetti? Io vorrei sapere perchè gli effetti, qualora fossero positivi, non dovrebbero essere in qualche maniera pubblicizzati per dare veramente la sensibilizzazione necessaria alle popolazioni perchè si colleghino con questi programmi, con questi interventi.

Questo proprio non lo ho capito: e allora se mi si spiega questo, io sono d'accordo ad accettare anche che si parli solo delle finalità, ma siccome non vedo motivazioni contrarie, io credo che dobbiamo riferirci non solo alle finalità, ma anche agli effetti degli interventi.

PRESIDENTE. Il mio personalissimo parere è che nelle finalità sono impliciti gli effetti.

VELLA. Le finalità si possono anche non raggiungere però, mentre gli effetti sono finalità che siamo riusciti a raggiungere.

PRESIDENTE. Se noi vogliamo chiarire le finalità dobbiamo dire: «Guardate che si è ottenuto questo», non escludiamo per nulla gli effetti.

PROCACCI. Secondo me è una questione di lingua.

PRESIDENTE. Per me, gli effetti rientrano nelle finalità.

ORLANDO. Non vorrei creare un effetto dirompente, però credo che questo comma sia subordinato all'accettazione da parte dei governi locali.

PRESIDENTE. E già previsto.

ORLANDO. Allora è possibile fermarci alla parte relativa ai programmi di comunicazione e informazione che trovano il limite negli accordi con i governi locali.

PRESIDENTE. Tornerei allora alla mia proposta di «realizzazione in accordo con i governi locali di programmi di informazione che possono coinvolgere le popolazioni destinatarie degli interventi».

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini tendente a sostituire interamente il primo comma dell'articolo 4 con il seguente:

«Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Ministero degli affari esteri provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato:».

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, sostitutivo del primo comma.

È approvato.

Alla lettera *b*) è stato presentato un emendamento dal senatore Salvi tendente ad aggiungere dopo: «in via diretta» le parole «preferibilmente nei paesi ad analogo regime alimentare». Lo metto ai voti.

È approvato.

Vi è poi un emendamento del senatore Pasquini tendente ad aggiungere alla fine della lettera *b*): «Per le esigenze ai trasferimento dei prodotti è autorizzata la stipula di contratti di trasporto anche all'estero;». Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Vi è poi un emendamento del senatore Anderlini tendente a sopprimere alla lettera *b*) le parole: «e medie».

ANDERLINI. Stando alla teoria del collega Della Briotta sarebbe impossibile distinguere tra piccola, media e grande apparecchiatura. Secondo me la distinzione esiste: per piccola apparecchiatura per l'irrigazione si intende un pozzo; per media un acquedotto o una serie di acquedotti; per grande apparecchiatura probabilmente ci si deve riferire ad una diga.

Secondo me si commettono due errori. Si pensa di poter realizzare entro 18 mesi dall'approvazione della legge acquedotti nel terzo mondo. In secondo luogo si ha l'intenzione di costruire una struttura parallela. Queste cose vengono già fatte dal Dipartimento per lo sviluppo e in alcuni casi vengono fatte anche bene, come noi stessi abbiamo avuto modo di constatare.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Alla lettera *f*), secondo comma, è stato innanzitutto presentato un emendamento dal senatore Anderlini tendente ad aggiungere dopo «di intervento straordinario» le parole «e di emergenza». Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

C'è poi un emendamento del senatore Salvi tendente a sostituire l'intera lettera *f*) con la seguente: «ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38 ed enti, istituti ed organismi senza finalità di lucro costituiti ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile alla data del 31 dicembre 1983.

L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di interventi tramite intervento straordinario elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Servizio speciale.

In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'articolo 38 lettera *a*) della legge citata».

Questo emendamento deve essere modificato con l'aggiunta delle parole «e di emergenza» (secondo l'emendamento testè approvato) e con la sostituzione delle parole «Servizio speciale» con le altre «sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1». Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito. Metto pertanto ai voti tale emendamento sostitutivo.

È approvato.

Ricordo che la lettera *g*) nel suo testo definitivo è la seguente: «alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni interessate;».

Alla lettera *h*) è stato presentato un emendamento del senatore Anderlini tendente a sopprimerla.

ANDERLINI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che scomparsa la figura del commissario, l'ultimo comma dell'articolo 4 è da considerarsi decaduto.

Metto ai voti l'articolo 4 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 4.

Per l'attuazione degli interventi straordinari finalizzati al conseguimento degli obiettivi della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 provvede, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato:

a) all'invio in missione di personale italiano incaricato di studiare, attuare e controllare i programmi straordinari, nonché alla spedizione delle necessarie attrezzature;

b) all'acquisizione in via diretta, preferibilmente nei Paesi ad analogo regime alimentare, allo stoccaggio, invio e distribuzione, anche attraverso organismi nazionali ed internazionali, di derrate e prodotti alimentari adeguati alle necessità e alle abitudini alimentari delle popolazioni interessate, di medicinali, nonché alla fornitura di mezzi di trasporto, piccole attrezzature agricole e igienico-sanitarie, piccole e medie apparecchiature per l'irrigazione e per l'approvvigionamento idrico. Per le esigenze di trasferimento dei prodotti è autorizzata la stipula di contratti di trasporto anche all'estero;

c) alla messa in opera delle infrastrutture di base indispensabili per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo;

d) alla stipula dei contratti, convenzioni e concessioni;

e) a impiegare, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, enti locali e enti pubblici, anche economici, i mezzi e il personale addetto per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi della presente legge;

f) ad utilizzare organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, ed enti, istituti ed organismi senza finalità di lucro costituiti, ai sensi degli articoli da 14 a 42 del codice civile, alla data del 31 dicembre 1983.

L'utilizzazione può avvenire sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi di intervento straordinario e di emergenza elaborati da tali organismi, qualora concordati con il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

In tali programmi gli organismi possono impiegare sia volontari in servizio civile ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, sia volontari e cooperanti assunti con contratto a termine per periodi di breve durata e comunque inferiori a due anni. Anche questi ultimi godranno del diritto di cui all'articolo 38, lettera a), della legge citata. Di tale utilizzazione viene data documentata motivazione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della presente legge;

g) alla realizzazione, in accordo con i governi locali, di programmi di informazione che possano coinvolgere le popolazioni interessate;

h) all'invio di personale particolarmente qualificato per l'analisi e la documentazione relativa ai risultati concreti raggiunti *in loco* e fra le popolazioni interessate.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

Il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli affari esteri relazioni quadrimestrali da presentare alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dall'articolo 1 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è del senatore Anderlini e tende alla soppressione dell'intero articolo.

Il secondo è del senatore Salvi e tende a sostituire, al primo comma, le parole: «Il Commissario straordinario trasmette al Ministro degli

affari esteri relazioni quadrimestrali da presentare», con le altre: «Il Ministro degli affari esteri trasmette relazioni quadrimestrali».

Anche i senatori Pasquini e Procacci hanno presentato un emendamento tendente a sostituire le stesse parole con le altre: «Il Ministro degli affari esteri presenta relazioni quadrimestrali».

Gli emendamenti del senatore Salvi e dei senatori Pasquini e Procacci sono da considerare superati essendo stata abolita la figura del Commissario straordinario.

SALVI. Signor presidente, ritiro il mio emendamento.

PASQUINI. La proposta di modifica da me presentata è un emendamento di coordinamento, signor Presidente. Vorrei quindi un chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Pasquini, dopo le modifiche apportate, è ovvio che è il Ministro degli esteri che presenta relazioni quadrimestrali alle due Camere. È una modifica che viene di conseguenza.

PASQUINI. D'accordo, signor Presidente, ritiro l'emendamento.

ANDERLINI. Anch'io, signor Presidente, ritiro il mio emendamento, che da un punto di vista tecnico era dovuto in quanto avevo proposto la quadrimestralità delle relazioni con un altro emendamento all'articolo 2

Secondo la logica corretta del legiferare in modo chiaro e trasparente, era quella, a mio avviso, la migliore collocazione da dare a questa materia, su cui peraltro abbiamo discusso a lungo.

Tuttavia, poichè il mio emendamento non è stato accolto, mi rendo conto che adesso l'articolo 5 è necessario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, do lettura dell'articolo 5 che, tenuto conto delle necessarie modifiche di coordinamento, risulterebbe così formulato.

Art. 5.

Il Ministro degli affari esteri presenta relazioni quadrimestrali al Parlamento per esporre i risultati progressivamente raggiunti in relazione alle finalità di cui all'articolo 1.

In tale ambito devono essere forniti altresì tutti gli elementi concretamente disponibili in ordine all'andamento degli indicatori previsti dall'articolo 1 nelle aree oggetto di intervento straordinario, in primo luogo quelli relativi alla mortalità.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Il Commissario straordinario, nelle aree oggetto di intervento stabilite ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, coordina le altre iniziative di cooperazione e di aiuto allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38, qualora esse rientrino nelle finalità e nei compiti di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Anzitutto, vorrei far presente che l'emendamento del senatore Anderlini tendente a sostituire, al secondo comma, le parole: «Il Commissario straordinario» con le altre: «Il Ministro degli affari esteri», quello presentato dal senatore Salvi di identico contenuto e infine l'emendamento dei senatori Pasquini e Procacci tendente a sostituire, al secondo comma, le stesse parole con le altre: «Il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 « sono preclusi perchè concernenti la figura del Commissario straordinario che è stata abolita con l'approvazione dell'emendamento all'articolo 1 presentato dal Governo, per cui saranno introdotte le opportune modifiche di coordinamento.

Inoltre, il senatore Anderlini ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, al primo comma, la parola: «3».

Il senatore Salvi ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola ««esecuzione», le parole: «da parte del Dipartimento alla cooperazione».

Infine, i senatori Pasquini e Procacci propongono di sopprimere, al primo comma, la parola «15» e di inserire il seguente secondo comma: «Sui programmi di intervento straordinario, di cui all'articolo 2 della presente legge, e sulle modalità di realizzazione, viene sentito il parere della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, che è tenuta ad esprimersi entro 15 giorni dalla richiesta».

ANDERLINI. Signor Presidente, questo articolo è in certa misura assai sintomatico perchè di fatto prefigura una revisione parziale della legge n. 38 del 1979, rendendo inefficace alcuni dei suoi articoli.

Ho cercato di capire esattamente quale sia la logica che ha dettato la sequenza degli articoli indicati nel primo comma: gli articoli 3, 7, 10, 15, 16 e 32 della legge n. 38 sono quelli che si riferiscono al Comitato degli esperti e al Comitato di direzione, i passaggi obbligati di tutte le pratiche che il Dipartimento tratta.

Benchè qualcuno di voi abbia opinioni diverse riguardo al mio atteggiamento di fondo, mi pare corretto che, per una azione straordinaria e di emergenza, alcuni di questi articoli non vengano applicati e che si possa fare a meno di consultare il Comitato degli esperti o quello di direzione e avere una certa agilità nel muoversi. Non avete voluto accettare altri miei emendamenti che andavano in questa

direzione, non sarò io a dire che non si devono rendere inefficaci temporaneamente, per un anno e mezzo, per questo intervento straordinario ed urgente, alcuni articoli della legge n. 38.

Tuttavia, signor Presidente, è singolare che, arrivati a questo punto e dopo aver stabilito all'articolo 2 che è il CIPES che stabilisce quali sono le aree di intervento, si voglia fare a meno del CIPES.

Signor Sottosegretario, non applicare l'articolo 3 dovrebbe significare - da quanto riesco a capire dalla logica che vi ha guidato nella stesura di questo articolo - che in questo caso si fa a meno del CIPES, mentre all'articolo 2 del provvedimento in discussione è stato stabilito che il CIPES resta come struttura alla quale si fa capo, che è il CIPES che deve prendere le decisioni fondamentali per quanto riguarda le aree di intervento e gli impegni da assumere al massimo livello, sia pure in forma non operativamente definita.

Quindi, la mia proposta è di sopprimere, al primo comma dell'articolo 6, il riferimento all'articolo 3 della legge n. 38 del 1979.

SALVI. Signor Presidente, mantengo il mio secondo emendamento, che però è modificato; cioè, al secondo comma, dopo la parola «coordina», aggiungere le altre: «con il Dipartimento per la cooperazione».

PASQUINI. Signor Presidente, ho già avuto occasione di accennare al Sottosegretario quanto sto per dire.

Con l'articolo 6 si sopprimono tutti i controlli previsti dalla legge n. 38 del 1979. Ritengo opportuno che però almeno un controllo dei tanti previsti, quello più agile, se così possiamo dire, dal momento che siamo tutti preoccupati di avere efficienza e rapidità, rimanga, ed è per questo che abbiamo presentato un emendamento in tal senso. A noi è sembrato che il più agile possa essere quello della Sezione speciale del Comitato consultivo di cui all'articolo 15 della citata legge n. 38, perchè appunto dato il numero ridotto si può convocare rapidamente, e si può avere un parere; in ogni caso, come indicato nel nostro emendamento, il parere deve essere espresso entro 15 giorni dalla richiesta.

Secondo noi - ripeto - sarebbe giusto che almeno uno di tutti i controlli previsti vi fosse. Quello che prevede il senatore Anderlini non ci pare che sia un controllo. La funzione del CIPES già si può vedere risolta - almeno per quanto riguarda questo provvedimento - nell'ambito di quanto già prescrivono gli articoli precedenti.

ANDERLINI. E l'articolo 2?

PASQUINI. Anche se qui si prevede l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 3, rimane comunque l'articolo 2 per quanto riguarda la funzione del CIPES.

Mi sembrerebbe opportuno, invece, in questi articoli, definire una forma di controllo, e sono favorevole in questo senso anche a prendere in considerazione qualsiasi proposta potrà essere fatta.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Ritengo che questo articolo rivesta una certa importanza, in quanto prefigura un giudizio di

merito sul funzionamento della legge n. 38, proiettato anche verso il futuro di questa legge o di qualsiasi altro strumento legislativo sarà approntato in sua sostituzione. Credo che l'esigenza posta dal collega Pasquini sia giusta; mi rimetterei al parere del Governo invitandolo a comunicarci quale, a suo giudizio, è il controllo da mantenere in vita o da creare *ex-novo*, che non costituisca ostacolo alla flessibilità e all'operatività degli interventi da porre in atto.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Capisco le motivazioni che sono alla base del primo emendamento all'articolo 6, presentato dal senatore Anderlini, però ritengo che la sua proposta non sia tecnicamente accoglibile. L'articolo 3 della legge n.38, che disciplina il ruolo del CIPES, prevede una serie di meccanismi tra cui, ad esempio, quello in base al quale determinati progetti che superino una certa quota finanziaria debbano ottenere l'approvazione della sezione speciale, ma anche quella del CIPES. Questo tipo di competenza non si applica ai fini del presente provvedimento, mentre invece si introduce una funzione di controllo del CIPES in materia di scelta delle aree. Non capisco bene come, in base all'emendamento Anderlini, debba funzionare il controllo finanziario del CIPES sugli interventi che saranno attivati da questo provvedimento.

In merito al secondo comma dell'articolo 6, l'esigenza del coordinamento esisteva quando era previsto il Commissario straordinario che, non a caso, era una figura specifica che coordinava solo quei progetti rientranti nella fattispecie prevista dalla legge. Nel momento in cui si sostituisce la figura del Commissario straordinario con quella del Sottosegretario tale esigenza di coordinamento diviene una limitazione assurda. Vorrei però proporre una modifica all'emendamento Pasquini al secondo comma dell'articolo 6, perchè il problema dei controlli è importantissimo. Non parlo di controlli di natura tecnica, che competono invece alla sezione speciale la quale, però, non può spingersi oltre. Ritengo giusto invece stabilire una qualche forma di controllo, non tanto sulla congruità tecnica degli stanziamenti, ma sul tipo di scelte che si fanno. Proporrei a tal fine, invece della sezione speciale, il Comitato direzionale del Ministero degli affari esteri, presieduto dal Ministro, a cui partecipa il Sottosegretario ed i direttori generali di tutte le divisioni, compreso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

SIGNORINO. Avevo un po' abbandonato la discussione su questo provvedimento. Una volta fatta la scelta politica, mi interessava molto poco come veniva aggiustato o peggiorato.

Vorrei però anche capire. Mi sembra che si confonda la richiesta di controlli seri con la somma di impedimenti successivi all'azione del Sottosegretario. Questo è già stato operato nell'articolo 3. Certo, è sempre giustificata l'esigenza della trasparenza, la faccenda del concerto con gli altri ministri e così via; abbiamo visto che tutto si era un po' limitato a contrattare trenta posti di esperti invece di quaranta - e vorrei sapere qual è la valenza politica di questa contrattazione, nessuno me lo ha spiegato - e si sono introdotte pseudoqualificazioni più precise - e non è vero perchè erano tutte frasi generiche - fino a

sostenere che la qualifica di esperto è più seria di quella di consulente. Questo non riuscirò mai a capirlo. E adesso in questo articolo temo che anche il Governo non è che abbia ben compreso la portata delle modifiche che vengono proposte.

Peggioratelo pure il disegno di legge ma quando si dice di volere mantenere l'articolo 3 della legge n. 38, è molto chiaro cosa significa: significa che l'intervento straordinario viene ricondotto sotto il CIPES in tutti i suoi aspetti, perchè prima è stato votato un articolo 2 in cui il CIPES aveva solamente il compito di definire l'area di intervento. Adesso si riconduce anche qualsiasi altro progetto o intervento nell'ambito del CIPES. Sicchè, onorevole Sottosegretario, si dipenderà dal CIPES per tutto; leggete alla lettera a), quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 38, in cui c'è scritto che il CIPES formula gli indirizzi della cooperazione eccetera, verifica lo stato di attuazione. Allora, o non significa nulla perchè questo provvedimento non mette in discussione la competenza del CIPES nello stabilire gli indirizzi della politica generale di cooperazione, o significa soltanto che il Sottosegretario deve obbedire e dipendere dal CIPES per tutto e, quindi, questa sarebbe una grossa variazione del provvedimento che un po' tutti i Gruppi dicevano di voler approvare. Voi avete approvato un articolo in cui il CIPES si limita a fissare l'area.

Si mantiene l'articolo 10 della legge n. 38: idem. Infatti, non si definisce soltanto il comitato direzionale, ma si recepisce la funzione che la legge n. 38 attribuisce a questo comitato che è quella di approvare le singole iniziative. Non c'è più la parola: «sentito». C'è la richiesta di una approvazione formale dell'iniziativa.

Si mantiene l'articolo 15 della legge n. 38 ed io francamente non capisco neanche letteralmente cosa significa. Infatti, l'articolo 15 stabilisce che il direttore generale del dipartimento deve consultare la sezione speciale; cosa c'entra con questo disegno di legge? Riguarda tutto: la fornitura di beni e servizi, le borse di studio eccetera. Padrone di farlo. C'è però bisogno di richiamarlo in questo provvedimento?

PRESIDENTE. Ritengo opportuno sospendere brevemente la discussione per chiarire l'argomento. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,30 e sono ripresi alle ore 17,40.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

RAFFAELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Presento, signor Presidente, onorevoli colleghi, un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 6, avendo i rappresentanti del Gruppo comunista dichiarato di non insistere nella presentazione dell'emendamento relativo ai cosiddetti controlli. L'emendamento del senatore Salvi è invece compreso in questa formulazione. Il problema nasce dalla considerazione obiettiva del senatore Anderlini che non era possibile abolire il CIPES per poi richiamarlo in un altro articolo.

Do lettura dell'emendamento:

«Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32, della legge 9 febbraio 1979, n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto all'articolo 2 della presente legge, l'articolo 3 della legge citata».

L'articolo 2 è quello che prevede il CIPES per la scelta dell'area. In questo modo si supera il problema tecnico.

ANDERLINI. La mia proposta era diversa.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Do lettura del secondo comma dell'articolo 6:

«Nelle aree oggetto di intervento di cui all'articolo 2 della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 coordina con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo le altre iniziative dirette allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38».

PASQUINI. Ritiro l'emendamento relativo al controllo ed annuncio la presentazione di un ordine del giorno che è di carattere più vasto. Riguarda gli impegni del Parlamento per la riforma della legge n.38, per la quale - non so in che forma possa essere fatto - forse varrebbe la pena di considerare i progetti di legge che erano in discussione assieme al disegno di legge n.1091, non assorbiti e non decaduti dopo l'approvazione di questo provvedimento. Mi pare, infatti, che quei progetti di legge si riferissero, almeno in parte, alla riforma della legge n. 38.

A tal fine si richiede indubbiamente anche un impegno al Governo affinché questo compito del Parlamento si assolva entro tempi brevi.

Esprimo il mio parere favorevole all'emendamento proposto dal Governo. Inoltre, lo ripeto, trasformo l'emendamento da me presentato all'articolo 6 nel seguente ordine del giorno:

«La 3^a Commissione permanente del Senato,

in considerazione del fatto che i programmi di intervento in aree sottosviluppate, previsti dal disegno di legge n. 1091, hanno carattere straordinario e temporaneo e che il disegno di legge espressamente prevede che essi avranno termine con l'entrata in vigore della nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo, e comunque entro diciotto mesi,

impegna il Governo:

a dispiegare entro tempi brevi ogni iniziativa di sua competenza, anche sul piano legislativo, al fine di consentire al Parlamento di approvare, in sede di integrazione e riforma della legge n. 38 del 1979, una nuova legge organica sulla cooperazione allo sviluppo, al più presto e comunque prima della scadenza del termine previsto dalla legge in esame».

(0/1091/1/3)

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno presentato dai senatori Pasquini e Procacci.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole a tale ordine del giorno.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere favorevole su tale ordine del giorno.

PASQUINI. Prendo atto del parere del Governo, ma insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno dei senatori Pasquini e Pascucci.

È approvato.

Do nuovamente lettura del nuovo testo dell'articolo 6 proposto dal Governo:

Art. 6.

Ai fini della presente legge non si applicano gli articoli 7, 10, 15, 16 e 32 della legge 9 febbraio 1979 n. 38. Non si applica inoltre, tranne per quanto previsto all'articolo 2 della presente legge, l'articolo 3 della legge citata.

Nelle aree oggetto di intervento di cui all'articolo 2 della presente legge, il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 coordina con il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo le altre iniziative dirette allo sviluppo già deliberate o in corso di esecuzione ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

Le disponibilità di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestata al «Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate».

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato.

La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Commissario straordinario il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827.

Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Innanzitutto, vi sono quelli dei senatori Pasquini e Procacci che tendono, al primo comma, a sostituire le dizione «Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate» con la dizione «Al Ministero degli affari esteri - Servizio speciale per gli interventi straordinari in aree sottosviluppate»; al secondo comma, a sostituire le parole «il Commissario straordinario» con le parole: «il Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge»; al terzo comma, a sopprimere le parole «al Commissario straordinario».

Quelli presentati dal senatore Salvi tendono, al primo comma, riga 4^a, a sostituire «Commissario straordinario» con «Ministro degli esteri»; al secondo comma, riga 3^a, a sostituire «Commissario straordinario» con «Ministro degli esteri»; e al terzo comma, riga 2^a, a sostituire «Commissario straordinario» con «Ministro degli esteri».

Gli emendamenti presentati dal senatore Anderlini tendono, al primo comma, a sopprimere le parole «intestata al Commissario straordinario, programmi straordinari in aree sottosviluppate»; al secondo comma, a sostituire le parole «Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato», con le parole «Ministro degli affari esteri»; e, al terzo comma, a sostituire le parole «Commissario straordinario» con le parole «Ministro degli affari esteri».

Tutti questi emendamenti sono preclusi poichè riguardano la figura del Commissario straordinario abolita con l'approvazione dell'emendamento governativo presentato all'articolo 1.

All'articolo 7 vanno introdotte alcune modifiche di coordinamento conseguenti alla modifica apportata all'articolo 1. Esse sono: al primo comma sopprimere la parte finale «intestata al Commissario, programmi straordinari in aree sottosviluppate»; al secondo comma sostituire le parole «Commissario straordinario o di funzionario da lui delegato» con le parole «Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1»; e al terzo comma sopprimere le parole «al Commissario straordinario» con le altre «al Sottosegretario delegato».

Prima di passare alla votazione dell'articolo 7, ne do nuovamente lettura nel testo così coordinato:

Art. 7.

La disponibilità di cui all'articolo 9 sono versate in apposita contabilità speciale da istituirsi presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

Gli ordinativi di pagamento sulla contabilità speciale di cui al comma precedente sono emessi a firma del Sottosegretario delegato ai sensi dell'articolo 1.

La sezione di tesoreria provinciale presenta ogni mese al Sottosegretario delegato il conto dei fondi previsto dall'articolo 591 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.827.

Alla gestione dei fondi di cui al primo comma del presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, salvo per quanto concerne i rendiconti, i quali sono prodotti alla fine di ciascun quadrimestre solare. La Corte dei conti riferisce quadrimestralmente al Parlamento con apposita relazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

L'apposita contabilità speciale di cui all'articolo precedente è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonchè da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali.

La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al comma precedente. Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni. I trasferimenti a favore della contabilità predetta sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte di bollo e di successione e donazione.

A chiusura della contabilità speciale, le somme che risultano non liquidate confluiscono nel fondo per la cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 9 febbraio 1979 n. 38, e possono essere impegnate esclusivamente per le medesime finalità.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo è quello presentato dal senatore Anderlini tendente a sopprimere il secondo comma.

ANDERLINI. Signor Presidente, si tratta di una materia assai delicata perchè innanzitutto rappresenta una chiara erosione - non dico evasione - fiscale. Forse sarebbe opportuno che il sottosegretario Raffaelli, se è in grado di farlo, ci dicesse quale è in proposito l'opinione del Ministro delle finanze, perchè credo che alcune deduzioni fiscali

ricorrono raramente nella nostra legislazione, tanto è vero che se ne fa cenno solamente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 che qui viene richiamato. Il motivo per cui ho chiesto la soppressione dell'intero comma è dovuto soprattutto, signor Presidente, ad un inciso che vi è nel secondo periodo. Infatti, vorrei capire bene cosa ci si propone scrivendo alcune parole.

Nel primo comma si stabilisce che «La apposita contabilità speciale di cui all'articolo precedente è altresì alimentata da eventuali contributi, donazioni, lasciti, legati e liberalità, in qualsiasi valuta, debitamente accettati, da parte di enti e organismi nazionali e internazionali, nonché da privati e raccolti anche attraverso iniziative promosse dagli enti pubblici locali». E questa dizione mi può anche andar bene. Il secondo comma recita: «La deduzione di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597» - che è il decreto che consente la deduzione di alcune donazioni dal proprio livello di reddito imponibile - «si applica anche ai contributi iscritti nella contabilità di cui al comma precedente». È proprio a questo punto che si opera una erosione piuttosto significativa di cui si dovrebbe valutare un po' più attentamente la portata.

PIERALLI. Vi è un ulteriore contributo dello Stato.

ANDERLINI. Qui si stabilisce una cosa molto grave, e cioè: «Per i soggetti non titolari di reddito di impresa i predetti contributi possono essere dedotti dal reddito complessivo fino all'ammontare di lire due milioni». Infatti, si stabilisce un tetto e si dice: badate che la deduzione massima che potete fare dal vostro reddito imponibile è di due milioni, salvo però per i titolari di reddito di impresa, per i quali non esiste tale tetto. E perchè?

PINTUS. Il tetto è stabilito nell'articolo 60.

ANDERLINI. E quanto è?

PINTUS. La lettera a) dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 modifica in qualche misura l'ammontare delle deduzioni da farsi nell'ambito delle imprese.

ANDERLINI. Non ho avuto tempo per andarmi a leggere questo famoso articolo 60. Tale disparità di trattamento fiscale ci induce ad effettuare qualche considerazione malevola, ma che bisogna pur fare quando si affronta problemi che ineriscono una certa erosione legalizzata. Per esempio, una impresa che dispone di una partita fuori commercio, o quasi, e non sa come collocarla sul mercato, la regala all'apposito Fondo per la cooperazione allo sviluppo e deduce dall'imponibile tutto l'ammontare del suo costo.

PINTUS. Sempre entro i limiti indicati dall'articolo 60.

ORLANDO. Entro quei limiti e solo se è una cosa conveniente per il fine che ci proponiamo!

ANDERLINI. Perché poi proprio due milioni di lire se, per esempio, i redditi di impresa sono trattati diversamente?

PRESIDENTE. La Commissione bilancio, competente per la copertura, ha dato il parere che conoscete.

È stato chiesto anche il parere della Commissione finanze e tesoro che non ha detto nulla a proposito dell'articolo 8; inoltre il decreto è stato firmato dal ministro delle finanze Visentini e questo credo dia abbastanza garanzie.

ANDERLINI. Ritiro l'emendamento presentato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 9, avvertendo che il testo a base della discussione è quello proposto dalla Commissione bilancio:

Art. 9.

«All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi derivanti dall'applicazione delle presente legge, si provvede mediante riduzione di 600 miliardi per il 1985 e di 200 miliardi per il 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nonché di 375 miliardi per il 1985 e di 725 miliardi per il 1986 del capitolo 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il senatore Anderlini propone di sostituire, al primo comma del testo proposto dalla Commissione bilancio, la parola: «1.900» con: «950» e, al secondo comma, di sostituire le parole: «600» con «300», «200» con «100», «375» con «187,5», «725» con «362,5».

Il senatore Signorino propone a sua volta di sostituire l'articolo 9 con il seguente: «All'onere complessivo di lire 1.900 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede: quanto a lire 400 miliardi, mediante riduzione di 200 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri; quanto a lire 1.000 miliardi, mediante riduzione di 130 miliardi, 170 miliardi e 200 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986 rispettivamente dei capitoli 4011, 4051 e 4031 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; quanto a lire 500 miliardi, mediante utilizzazione degli importi stanziati per gli anni 1981, 1982, 1983 e 1984 nei capitoli relativi all'aiuto pubblico allo sviluppo e non impegnati.

I senatori Pasquini e Procacci propongono, infine, di sostituire le parole: «600 miliardi» con le parole: «400 miliardi», e, dopo le parole: «Ministero del tesoro» inserire le altre: «di 200 miliardi per il 1985 dello stato di previsione del Ministero della difesa per gli importi sottoindicati: capitolo 1180: 70 miliardi; capitolo 1245: 30 miliardi; capitolo 1381: 100 miliardi;».

SIGNORINO. Il mio emendamento si illustra da sè ma vorrei far rilevare un fatto anche per commentarlo.

C'è una distinzione tra il mio emendamento e quello presentato dai comunisti ed è il riferimento ai capitoli del Ministero della difesa. Mentre l'emendamento presentato dai colleghi del Partito comunista fa riferimento a capitoli di anticipazioni di fondi, in sostanza fa leva sui capitoli che non intaccano le scelte politiche di fondo del Ministero e si tratta di emendamenti di bandiera senza nessuna possibilità di approvazione, io ho presentato un emendamento che fa leva sui capitoli dei programmi di riarmo per l'esercito, la marina e l'aeronautica.

PASQUINI. Il nostro emendamento si illustra da sè.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Il parere del relatore è scontato. È favorevole al testo suggerito dalla Commissione bilancio mentre per quanto riguarda gli altri emendamenti di bandiera esprimo parere contrario.

Oltretutto probabilmente dovremmo sentire il parere della Commissione bilancio e, in questo caso, dovremmo andare in Aula in caso di dissenso. Questa è una ragione in più per esprimere parere contrario.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono favorevole al testo proposto dalla Commissione bilancio mentre sono contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini al primo comma dell'articolo 9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Anderlini al secondo comma dell'articolo 9.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Signorino tendente a sostituire interamente l'articolo 9.

Non è approvato.

Metto in votazione l'emendamento dei senatori Pasquini e Procacci di cui ho dato poc'anzi lettura.

Non è approvato.

Passiamo ora alla votazione del testo dell'articolo 9, che risulta dalla formulazione di esso fornita dalla Commissione bilancio in sede di parere.

DELLA BRIOTTA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, colleghi, ribadisco il mio parere favorevole al testo dell'articolo 9.

RAFFAELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. A nome del Governo dichiaro il parere favorevole sul testo dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione il testo dell'articolo 9 formulato dalla 5^a Commissione.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione finale.

SIGNORINO. Signor Presidente, abbiamo ritardato per settimane l'approvazione di questo disegno di legge e pertanto è opportuno che i vari Gruppi esprimano in modo chiaro le proprie posizioni. Denuncio lo spirito con cui si è proceduto nell'esame di questo provvedimento. Non si venga a dire che il Senato non dev'essere una camera di ratifica pura e semplice, ha dimostrato di non esserlo, ma ha dimostrato anche di essere molto seccato di dover affrontare questo argomento.

ORLANDO. Questa è un'affermazione gratuita, come se si volesse intendere che siamo stati qui a parlare in tutta calma.

SIGNORINO. Non è un'affermazione gratuita, in maniera paradossale si è esagerato il ruolo negativo che il Senato doveva esercitare in questa occasione; si è forse esagerato anche il peso che i gruppi di pressione dovevano esercitare in materia e si è esagerato anche il ruolo che dovevano esercitare il collega Anderlini e il collega Salvi, perchè? Perchè questo disegno di legge ha fatto una fine un po' stravagante e negativa, per altri motivi che sono molto più semplici di quelli cui accennavo prima. Innanzitutto la mancanza di volontà politica da parte di quelle forze politiche che dovevano sostenerlo e che è stata palese anche alla Camera, perchè in quel ramo del Parlamento era stata trovata una soluzione solo apparente, eliminando l'unica soluzione appropriata - quella dell'alto Commissario, persino nella formulazione più dimessa di Commissario straordinario.

E siamo andati oltre, inevitabilmente, fino a chiuderci in dimensioni politiche estremamente limitate, tanto da non sembrare curiose o pretestuose le preoccupazioni del senatore Anderlini di togliere qualunque traccia anche formale del sottosegretario-commissario. Si sono molto enfatizzate le vittorie politiche conseguite certamente non da noi ma innanzitutto dal Partito comunista. In questo processo di peggioramento successivo della legge, sono emerse due linee: in una prima fase si è affermata parzialmente la linea radicale, che ha imposto questo provvedimento a partiti che non avevano la volontà di farlo passare, e successivamente la linea comunista che oggi ha pienamente

vinto, in coerenza con le posizioni da sempre sostenute da questo partito ed anche grazie all'alleanza di fatto stabilita con molti senatori democristiani. Temo, però, che abbia vinto anche il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo e che si sia quindi cancellata la possibilità che l'esperimento che si tenta con questa legge possa avere un qualche successo. Ora si gioca tutto su chi verrà nominato alla carica di sottosegretario, si gioca sulla volontà o meno di proseguire nella direzione fissata dalla legge, si gioca tutto cioè su elementi precari.

Vorrei citare un dato, per dimostrare l'importanza che poteva avere un intervento straordinario che avesse piena dignità politica come quello inizialmente approvato dalla Commissione esteri della Camera: si è discusso di stanziamenti soltanto per i timori, anzi le certezze preventive, delle ruberie che si potranno verificare. Vorrei far notare, riguardo alle possibilità di impatto nei Paesi sottosviluppati, che il prodotto nazionale lordo del Mali è più o meno allo stesso livello degli stanziamenti di questa legge. Lo stesso avviene per l'Alto Volta, un miliardo di dollari. Quindi una politica molto chiara, che non avesse quelle caratteristiche generiche che l'esame di oggi ha accentuato, ci avrebbe dato veramente la possibilità di incidere in un settore altrimenti abbandonato al fallimento.

Temo che oggi si sia giocato troppo anche in altre direzioni: le richieste di controlli si sono risolte o in impedimenti aggiunti all'azione straordinaria, oppure in rivendicazioni di facciata. A parte le contrattazioni sul numero dei posti: non ho capito la posizione di chi ha votato l'articolo precedente in cui si stabiliva il tetto massimo al personale della sezione speciale, non ne ho compreso il senso politico.

ANDERLINI. Io vorrei sapere come si era arrivati a 40.

SIGNORINO. Io vorrei sapere in base a quale criterio si stabilisce 40 o 20 o 30 o 10. Ho compreso qual è la preoccupazione del senatore Anderlini, che si riduca il nuovo organismo - ed il Ministero degli esteri - al rango di una «Caritas», cioè di un'associazione privata, ma non ho capito le preoccupazioni di altri. Si è accettata malvolentieri una parvenza di politica nuova, qual è quella che passa attraverso questa legge.

Un fatto che deriva dalla campagna radicale e, rappresenta un passo avanti è che la riforma della legge n. 38 non potrà più prescindere dall'indirizzo che sia pure in maniera molto limitata e imperfetta, si è espresso in questo disegno di legge. Il Partito comunista ha dovuto rinunciare alla sua richiesta che la nuova sezione venisse inserita all'interno del Dipartimento, e questo è un fatto sul quale sarà difficile tornare indietro. Per quanto ci riguarda, non saremo nemici del Sottosegretario che sarà incaricato di portare avanti questo intervento, non saremo però neanche soltanto spettatori. Il confronto continuerà dopo questa legge e faremo di tutto per presentarci a questo confronto con maggior forza politica di quella che siamo riusciti ad esercitare in questa occasione.

ORLANDO. Signor Presidente, vorrei dire che dal nostro punto di vista sono inaccettabili queste posizioni di vincitori e di vinti. Questa è

una legge che è stata ricondotta in un alveo ben definito e rappresenta, ovviamente, delle grosse novità perchè crea una struttura straordinaria. Questi obiettivi sono stati sostenuti dalla Democrazia cristiana alla Camera dei deputati e sono stati qui riconfermati. Non vedo quindi questo grosso divario tra le decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento e questo, laddove noi possiamo dire che l'impianto della legge è rimasto pressochè inalterato.

Si è soltanto corretta la figura *monstrum*, tale dichiarata dalla 1^a Commissione affari costituzionali. Ma mi pare di avere già detto che la stessa Camera dei deputati ha creato le condizioni per cui questa legge venisse modificata qui al Senato.

Ecco le ragioni per le quali, in perfetta coerenza e coscienza, votiamo a favore di questa legge, lieti che essa possa costituire anche un'occasione importante per la modifica della legge n. 38, che è quella che tiene aperto il confronto tra le parti politiche in questa circostanza.

POZZO. Non avrei neppure ritenuto opportuno intervenire nuovamente, se non fossi obbligato dalle dichiarazioni del senatore Signorino a confermare quella scelta di fondo che abbiamo fatto sin dall'inizio alla Camera dei deputati nella Commissione esteri in una lunga e laboriosa elaborazione di punti di incontro. Ecco perchè c'è stata la nostra adesione, che non è acritica, non lo è mai stata.

Siamo animati da preoccupazioni e perplessità: le abbiamo superate perchè riteniamo che sia necessario dare avvio il più rapidamente possibile a questa legge di civiltà, di fronte alla quale è assurdo assumere posizioni propagandistiche. C'è stata in sostanza quella unità di decisioni che c'è stata alla Camera dei deputati, come avevamo auspicato all'inizio del dibattito.

Spero che l'approvazione dei miglioramenti apportati dal disegno di legge trovino rapido riscontro nell'altro ramo del Parlamento: con questo auspicio dichiaro ancora una volta che abbiamo fin dall'inizio voluto l'approvazione rapida di questo disegno di legge.

PASQUINI. Signor Presidente, colleghi, nel dibattito generale avevamo già delineato le condizioni per le quali mi pareva utile oltre che necessario approvare rapidamente in sede deliberante un intervento straordinario dell'Italia nella lotta contro la fame ed il sottosviluppo. Queste condizioni nella sostanza sono state realizzate nel corso del dibattito e del lavoro di questi giorni: per questo noi siamo favorevoli alla legge stessa.

Quello che ci sembrava dovesse essere evitato, in verità, era soprattutto uno scollamento, una separazione dei vari aspetti della cooperazione, di cui appunto l'aiuto straordinario è parte essenziale - ma non la sola - e che si finisse con il costituire più centri di direzione della politica estera, di cooperazione e di aiuti, paralleli se non in contrasto fra loro. L'aver ricondotto in modo chiaro al Ministro degli esteri la titolarità anche del servizio speciale per gli interventi straordinari consente e dà la possibilità di veder coordinati nella strategia complessiva di cooperazione, che è parte integrante della politica estera del nostro Paese, anche interventi a medio e a lungo termine nelle zone di emergenza, al fine di creare condizioni di

autosviluppo dei paesi beneficiari. Naturalmente dipenderà dalle scelte degli uomini, dalla volontà della gestione politica della legge che ne farà il Governo, oltre che dalla nostra vigilanza, se otterremo gli obiettivi indicati e se quindi i mezzi messi a disposizione dal contribuente italiano tramite il nostro Stato giungeranno tutti a destinazione per le finalità stabilite.

Per il resto, l'approvazione del nostro ordine del giorno sulla riforma della legge n. 38 apre ampie prospettive a chè la cooperazione italiana raggiunga in pieno tutti gli obiettivi che si è prefissata già nel 1979 con l'ispirazione di quella legge.

ANDERLINI. Ho seccato sin troppo nel corso di questo nostro lavoro; vi devo delle scuse. Forse il modo migliore per chiedervi scusa è essere in questa occasione brevissimo.

Ho ragione di compiacimento per come sono andate le cose: il Senato ha dimostrato che in un giorno sa varare una legge di portata assai rilevante; il Senato ha dimostrato che non è una Camera disposta a passare lo spolverino su decisioni prese da altri; il Senato ha ricondotto la logica di questo intervento nell'ambito del Ministero. Questi sono tre fatti positivi, a fronte dei quali stanno alcuni fatti che giudico negativi e che conoscete abbastanza bene. Secondo me nell'ambito del Ministero si crea il settore parallelo, che o è un doppione e, in quanto tale, è inutile, o è qualcosa di peggio, e non voglio adoperare parole pesanti per qualificare diversamente questo «peggio».

Non siamo riusciti a definire con chiarezza che si trattava di intervenire solo in casi estremi di carestia e di epidemia; intervenire in altri casi è pericoloso e rischioso - l'ho ripetuto tante volte - perchè rischiamo di far diventare mendicanti i contadini.

L'unica doglianza che vorrei fare è che non mi è stato possibile far dimezzare i fondi a disposizione. A mio avviso solo un sesto delle risorse disponibili può essere destinato ad una azione straordinaria e di emergenza; la metà deve andare alla cooperazione, un terzo alla formazione e l'elevamento culturale, e il resto può andare all'intervento straordinario. Ecco perchè avevo chiesto di passare da 1.900 miliardi a 950 miliardi. Certo sta davanti a noi per il futuro la riforma della legge n. 38: tutto sommato le posizioni di partenza per fare una buona riforma mi sembra che ci siano.

Vagliato quel che di positivo c'è nella legge e quel che di negativo vi resta, la posizione del mio Gruppo è quella di astenersi.

VELLA. Solo per richiamare il voto favorevole del Partito socialista. Questo voto favorevole viene espresso in relazione ad alcuni contenuti della legge che sono stati mantenuti. Ci sembra che la struttura organizzativa originariamente prevista, anche se con alcune modifiche, sostanzialmente viene mantenuta. Certo avremmo preferito la stesura del disegno di legge così come è stato inizialmente presentato alla Commissione; avremmo preferito la figura del Commissario straordinario; non ce la siamo sentita però di assumerci la responsabilità dell'affossamento definitivo di una legge solo perchè dalla figura del Commissario straordinario si è poi passati alla figura del Sottosegretario delegato.

Questa delega specifica, prevista dal disegno di legge in favore del sottosegretario, ci tranquillizza in parte; ci dà però la certezza che la legge comunque migliori gli interventi, così come erano previsti dalla legge n. 38.

Vorrei sottolineare comunque, anche se il Partito radicale per bocca del suo rappresentante, il senatore Signorino, ha espresso le sue forti riserve, che noi abbiamo potuto raggiungere anche questi risultati grazie al contributo che il Partito radicale ha dato e grazie alla sensibilità e solidarietà tra le varie forze politiche nella fase della presentazione e della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1091 nel suo complesso con le modificazioni accolte.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i rimanenti disegni di legge in titolo.

I lavori terminano alle ore 18,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO